

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 22 marzo 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41.

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 18 gennaio 2021.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2020. (21A01634) Pag. 29

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 11 febbraio 2021.

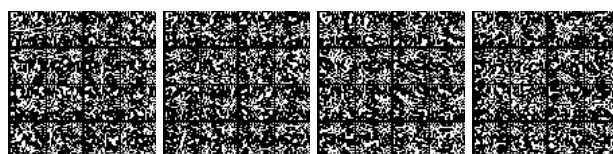
Nomina del commissario della «Stylist società cooperativa», in Pescara. (21A01641) Pag. 33

DECRETO 1° marzo 2021.

Modifiche all'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», recante la normativa tecnica di disciplina dell'attività radioamatoriale. (21A01607) Pag. 34

DECRETO 12 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «HO Group società cooperativa A.r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore. (21A01640) Pag. 64



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 11 marzo 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Buprenorfina e Naloxone Mylan Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/290/2021). (21A01673). Pag. 65

DETERMINA 11 marzo 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Herceptin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/293/2021). (21A01662). Pag. 66

DETERMINA 11 marzo 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Perjeta». (Determina n. DG/297/2021). (21A01661). Pag. 69

DETERMINA 11 marzo 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Perjeta», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/298/2021). (21A01660). Pag. 71

Consiglio della magistratura militare

DELIBERA 11 febbraio 2021.

Modifiche apportate al regolamento interno. (Delibera n. 7275). (21A01646). Pag. 72

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Omega 3 Spa Società prodotti antibiotici». (21A01442). Pag. 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Hexal» (21A01443). Pag. 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emerade» (21A01444). Pag. 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iruxol» (21A01445). Pag. 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optiray» (21A01446). Pag. 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Sandoz» (21A01447). Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Periochip» (21A01448). Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Propecia» e «Proscar» (21A01449). Pag. 77

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mero-penem Kabi» (21A01450). Pag. 77

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dabigatran Etxilato VI.REL Pharma». (21A01451). Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Baxter». (21A01663). Pag. 78

Banca d'Italia

Approvazione delle deleghe attribuite all'amministratore delegato della REV - Gestione Crediti S.p.a. - società veicolo per la gestione di attività, e della relativa remunerazione. (21A01608). Pag. 79

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno

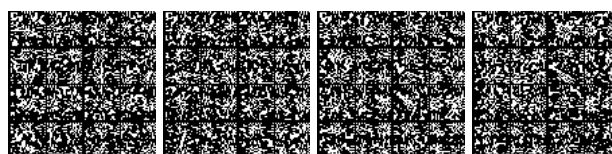
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (21A01652). Pag. 79

Ministero dell'economia e delle finanze

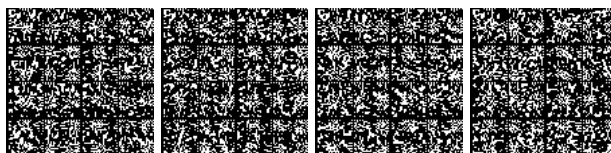
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° marzo 2021 (21A01690). Pag. 79

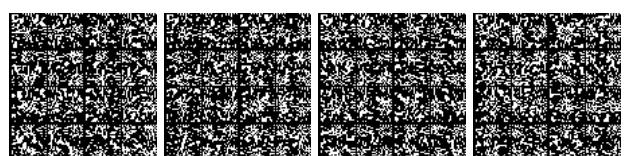
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 marzo 2021 (21A01691). Pag. 80

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 marzo 2021 (21A01692). Pag. 80



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 marzo 2021 (21A01693)	Pag. 81	Ministero dell'università e della ricerca
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 marzo 2021 (21A01694)	Pag. 81	Emanazione del nuovo statuto del Museo storico della Fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fer- mi» (21A01653). Pag. 84
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 marzo 2021 (21A01695)	Pag. 82	Ministero della difesa
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 marzo 2021 (21A01696)	Pag. 82	Approvazione del nuovo statuto dell'Unione ita- liana tiro a segno (UITS) (21A01642). Pag. 84
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 marzo 2021 (21A01697)	Pag. 83	Ministero dello sviluppo economico
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 marzo 2021 (21A01698)	Pag. 83	Comunicato relativo al decreto direttoriale 9 mar- zo 2021 - Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carbu- ranti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19. (21A01651) Pag. 84
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 marzo 2021 (21A01699)	Pag. 84	





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41.

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

TITOLO I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Art. 1.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

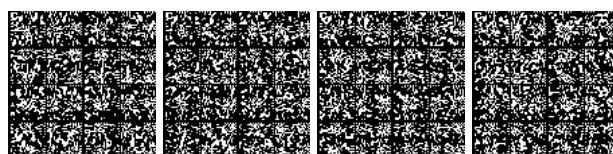
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;



b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquanta mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a due mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;

2) la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».

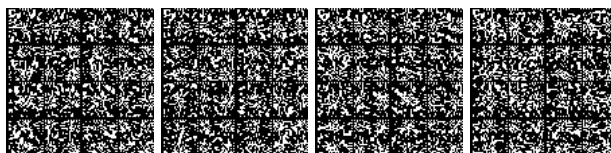
11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti».

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e modificato dall'articolo 77, comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;



c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

d) articolo 78 comma 3 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;

e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del presente decreto.

14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2.

Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo

con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;

b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

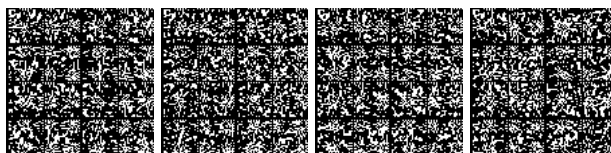
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 3.

Fondo autonomi e professionisti

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2021»;



b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Art. 4.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.»;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157,

comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

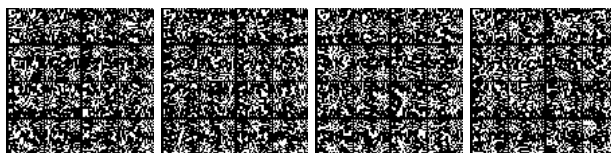
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».

2. All’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del



relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

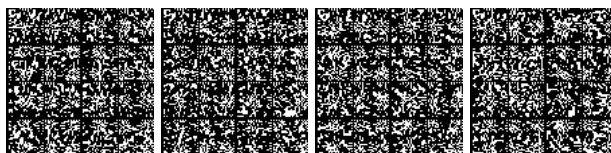
Art. 5.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2,



individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definitibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

10. L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10.

12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole «Nel 2020» sono inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»;

b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite da «31 gennaio 2022».

13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dell'anno d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti «del secondo anno d'imposta successivo».

15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;

b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021.».

16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

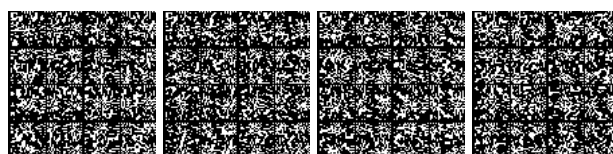
18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.

20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato al 31 marzo.

22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 10 maggio.



Art. 6.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

2. È abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.

4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è ridotto del 30 per cento.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio», la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti

alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 7.

Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

b) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.»;

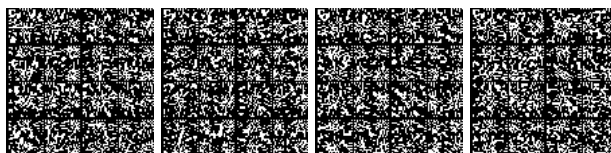
c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) al comma 312 le parole «nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA»;

c) il comma 313 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.».



Art. 8.

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».

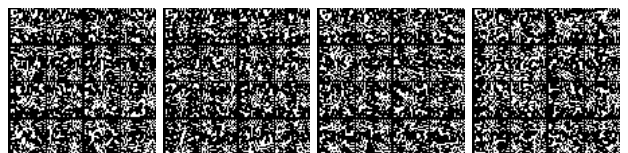
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio



1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

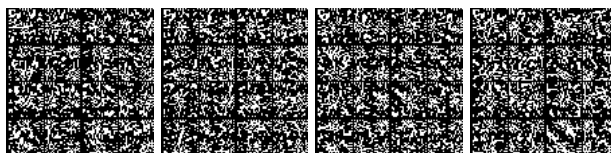
14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.

Art. 9.

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale.

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.



3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 10.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una *tantum* un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che

abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

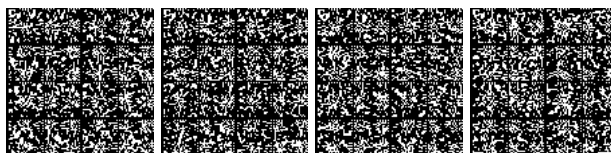
5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera *a*), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche



ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

10. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

12. Ai fini di cui al comma 11, la società Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

13. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

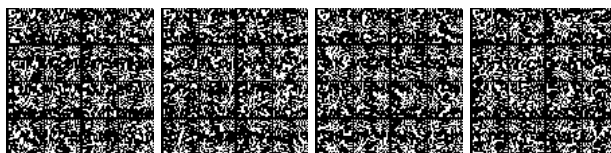
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 11.

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalità ivi previste.

2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.



3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 12.

Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all'anno 2020.

2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l'incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito

di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 13.

Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

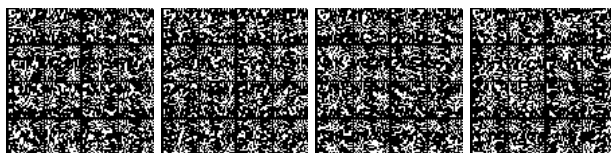
1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 14.

Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.



2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 15.

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.»;

b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».

2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «53,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «157,0 milioni di euro».

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 16.

Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 17.

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Art. 18.

Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.

1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

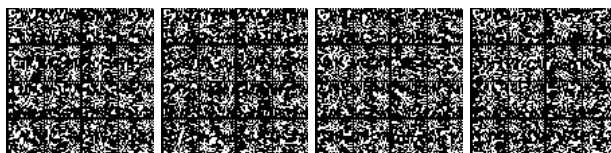
Art. 19.

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai



sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Art. 20.

Vaccini e farmaci

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato nella misura pari a euro 2.800.000.000 per l’anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l’acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

2. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 459 è soppresso;

b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole «avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le seguenti: «, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;

c) dopo l’allegato B è inserito l’allegato B-bis, allegato I al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

«463-bis. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste

ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata per l’anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell’anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020, come riportato nella tabella di cui all’allegato B-bis annesso alla presente legge.»;

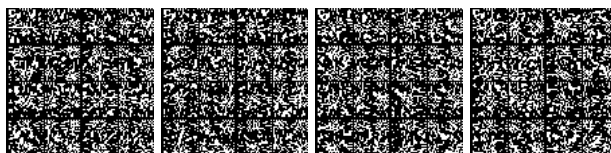
d) al comma 464, le parole da «Qualora il numero dei professionisti» fino alle parole «in tutto il territorio nazionale, le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»;

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

«464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale stessa. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.»

f) il comma 466 e l’allegato D sono soppressi;

g) il comma 467, è sostituito dal seguente: «467. Per l’attuazione del comma 464 è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020, come riportato nella tabella di cui all’allegato C annesso alla presente legge. Per l’attuazione del comma 462 è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;



h) il comma 471, è sostituito dal seguente: «471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.

5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si applicano, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

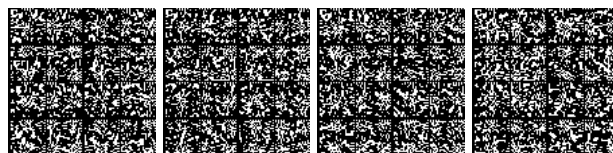
a) al comma 5, dopo le parole «stato di gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte le seguenti parole «sulla eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2.»;

b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole «in forma aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.

5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da



quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonché alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.»

13. Dall'attuazione del comma 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

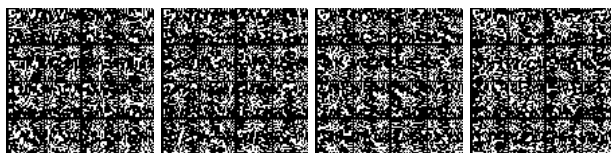
Art. 21.

Covid Hotel

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	3.800.226
VALLE D'AOSTA	0,21%	108.383
LOMBARDIA	16,64%	8.588.421
BOLZANO	0,86%	442.834
TRENTO	0,89%	459.360
VENETO	8,14%	4.201.177
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	1.065.248
LIGURIA	2,68%	1.383.277
EMILIA ROMAGNA	7,46%	3.848.289
TOSCANA	6,30%	3.250.291
UMBRIA	1,49%	768.854
MARCHE	2,56%	1.322.687
LAZIO	9,68%	4.994.037
ABRUZZO	2,19%	1.129.938
MOLISE	0,51%	264.809
CAMPANIA	9,30%	4.799.738
PUGLIA	6,62%	3.416.825
BASILICATA	0,93%	482.138
CALABRIA	3,19%	1.646.304
SICILIA	8,16%	4.211.293
SARDEGNA	2,74%	1.415.871
TOTALE	100,00%	51.600.000



Art. 22.

Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

TITOLO IV

ENTI TERRITORIALI

Art. 23.

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province»;

b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in fa-

vore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».

2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

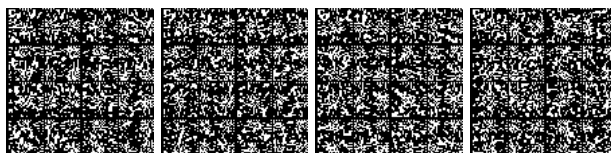
Art. 24.

Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.



Art. 25.

Imposta di soggiorno

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 26.

Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 27.

Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

1. All'articolo 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella.

Tabella

REGIONE	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO CONTRIBUTO 2021
Abruzzo	3,16%	3.500.000
Basilicata	2,50%	2.750.000
Calabria	4,46%	4.900.000
Campania	10,54%	11.600.000
Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000
Lazio	11,70%	12.850.000
Liguria	3,10%	3.400.000
Lombardia	17,48%	19.250.000
Marche	3,48%	3.850.000
Molise	0,96%	1.050.000
Piemonte	8,23%	9.050.000
Puglia	8,15%	8.950.000
Toscana	7,82%	8.600.000
Umbria	1,96%	2.150.000
Veneto	7,95%	8.750.000
TOTALE	100,00%	110.000.000

».

Art. 28.

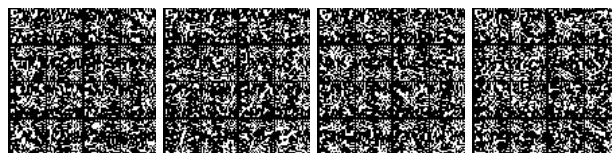
Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;

b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:

«3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;



c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

«7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»;

f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

h) all'articolo 57, il comma 5 è abrogato;

i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:

«4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»;

j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:

«5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo).»;

k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.»;

l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonché, dopo le parole «all'annualità 2020», sono aggiunte le parole: «e all'annualità 2021».

Art. 29.

Trasporto Pubblico Locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

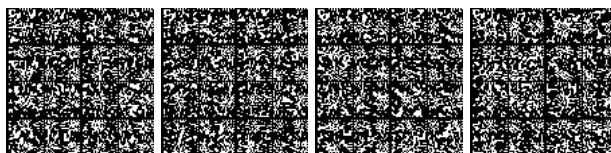
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto



un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»;

b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».

5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato» sono inserite le seguenti: «e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale,» e dopo le parole «in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo» sono inserite le seguenti: «anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».

Art. 30.

Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».

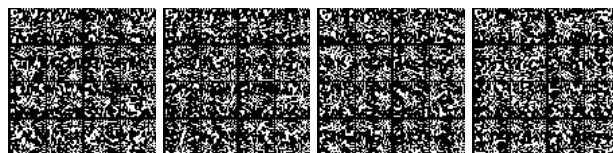
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni *standard* degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione.

4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».



7. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.».

8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 15-*bis* (Disposizione finale) — 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 12-*bis* (Disposizione finale) — 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 17-*bis* (Disposizione finale) — 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 43-*bis* (Disposizione finale) — 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 31.

Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19.

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:

a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolare modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;

d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

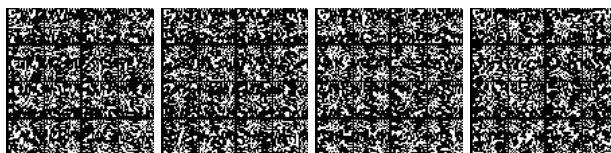
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.

4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolasti-



che ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 32.

Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno.

1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ai sensi dell'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Art. 33.

Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 34.

Misure a tutela delle persone con disabilità

1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

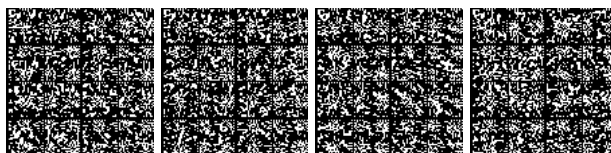
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.

3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole «e 20 milioni per l'anno 2021»;

b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021».

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.



Art. 35.

Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva

di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1025 le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: «1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».

9. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 148.172.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

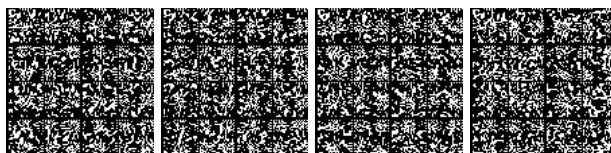
Art. 36.

Misure urgenti per la cultura

1. Il fondo per la parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro.

2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «spettacoli, fiere, congressi e mostre» sono sostituite dalle seguenti «spettacoli e mostre».

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifi-



cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.

4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «25 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro per l'anno 2021».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 37.

Sostegno alle grandi imprese

1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.

2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà», come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 può essere affidata a organismi *in house*, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 38.

Misure di sostegno al sistema delle fiere

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

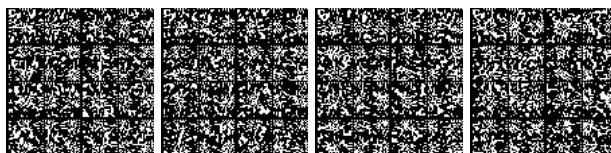
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.

4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. La corresponsione dell'indennità di sostegno di cui al comma 3, non è compatibile con le misure di sostegno di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.



Art. 39.

Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 40.

Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:

a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario;

2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 41.

Fondo per le esigenze indifferibili

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 42.

Disposizioni finanziarie

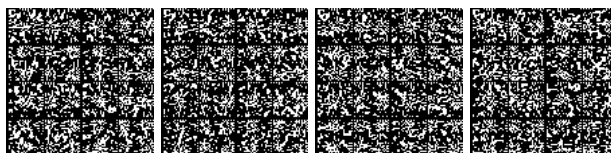
1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180.000 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente al medesimo comma la parola: «6.300» è sostituita con: «17.300».



6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2022.

7. Il Fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia «Covid-19», per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15, 18, 22 e 35;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge

7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2021

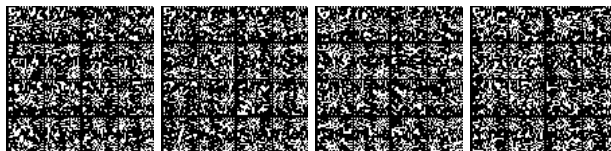
MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



Allegato 1

(articolo 20, comma 2, lettera c)

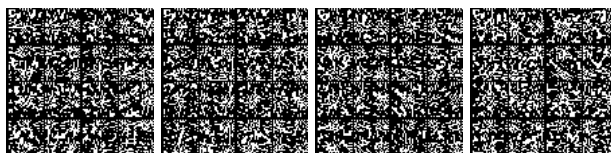
“Allegato B-bis

(articolo 1, comma 463-bis)

(importi in euro)

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	25.408.486
VALLE D'AOSTA	0,21%	724.655
LOMBARDIA	16,64%	57.422.582
BOLZANO	0,86%	2.960.807
TRENTO	0,89%	3.071.300
VENETO	8,14%	28.089.267
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	7.122.295
LIGURIA	2,68%	9.248.656
EMILIA ROMAGNA	7,46%	25.729.842
TOSCANA	6,30%	21.731.600
UMBRIA	1,49%	5.140.593
MARCHE	2,56%	8.843.544
LAZIO	9,68%	33.390.365
ABRUZZO	2,19%	7.554.820
MOLISE	0,51%	1.770.522
CAMPANIA	9,30%	32.091.269
PUGLIA	6,62%	22.845.050
BASILICATA	0,93%	3.223.595
CALABRIA	3,19%	11.007.267
SICILIA	8,16%	28.156.902
SARDEGNA	2,74%	9.466.581
TOTALE	100,00%	345.000.000

”



Allegato 2

(articolo 42, comma 1)

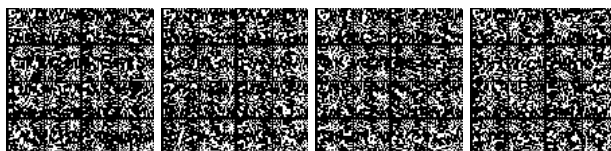
“Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-236.000	-157.200	-138.700
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	523.235	431.497	493.750
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-329.000	-208.700	-198.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	616.365	482.997	553.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

”



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2021.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2020.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione

della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2015, n. 144, come da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 23 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2020, n. 169;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2020, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 7 aprile 2020, n.92.

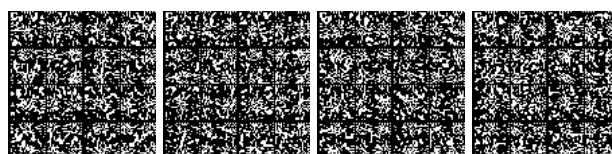
Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2020 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. 12777 del 10 aprile 2020, sugli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2020 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, sulla conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennità riconosciuta per il 2020 per la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;



Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 480,96.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 886,90.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 465,80.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 853,63.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. Le misure delle indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 93,32 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché

infetti da brucellosi, è stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.

3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2021

Il Ministro della salute

SPERANZA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

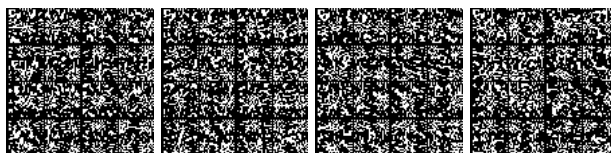
GUALTIERI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 318



ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2020

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 480,96		Indennità spettante nella misura massima di € 886,90 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	151,00	118,52	275,56	227,37
VITELLONE maschio.....	//	149,17	//	246,42
femmina	308,79	226,14	570,54	428,41
MANZO maschio	//	161,62	//	237,48
femmina	411,69	313,19	752,94	599,51
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA Di età non superiore a 8 anni ...	473,81	371,50	869,00	673,00
Di età superiore a 8 anni	480,96	382,31	886,90	701,32
TORO.....	137,86	//	227,19	//

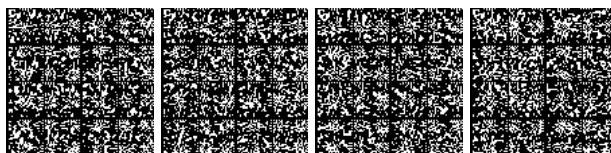
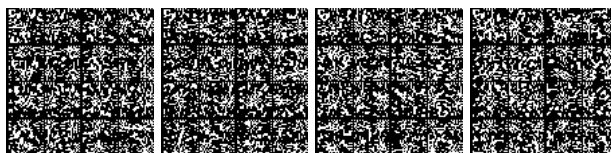


TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2020

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 465,79		Indennità spettante nella misura massima di € 853,63 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	130,39	102,40	238,41	193,63
VITELLONE (BUFALO) maschio..... femmina	// 238,42	106,66 190,01	// 440,93	176,57 360,75
MANZO (BUFALO) maschio	//	123,80	//	181,51
femmina	350,49	267,00	621,27	510,50
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	465,79 333,65	387,82 273,87	853,63 615,68	700,38 503,10
TORO (BUFALO).....	129,25	//	213,41	//



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 11 febbraio 2021.

Nomina del commissario della «Stylist società cooperativa», in Pescara.**IL DIRETTORE GENERALE**
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALEVisto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Stylist società cooperativa», con sede in Pescara - C.F. 02182190682, e del successivo accertamento ispettivo in data 22 novembre 2019, concluso con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, ancorché affidata, non ha sanato le gravi irregolarità contestate in sede ispettiva non avendo provveduto alla nomina di un organo amministrativo collegiale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2542 del codice civile, né all'assunzione di delibere in merito alla remunerazione o alla gratuità delle cariche dei suoi componenti, e non avendo inoltre effettuato il versamento del contributo di revisione relativo al biennio 2019/2020, comprensivo di sanzioni ed interessi;

Vista la nota prot. n. 290797 in data 29 dicembre 2020, regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica del destinatario e rimasta priva di riscontro, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate;

Ritenuto opportuno, nella fattispecie, scegliere il nominativo del commissario nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Michelucci Nicolino, codice fiscale MCHN-LN56L23G482X, domiciliato in Pescara - via Ermete Brandimarte n. 71 - c.a.p. 65123, amministratore unico della società cooperativa «Stylist società cooperativa», con sede in Pescara - C.F. 02182190682, costituita in data 7 febbraio 2017, è nominato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile, commissario per gli specifici adempimenti citati in premessa, per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

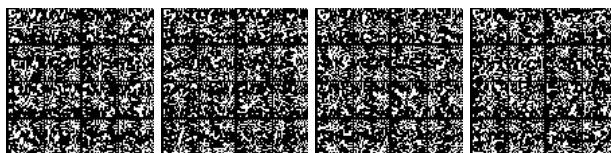
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01641



DECRETO 1° marzo 2021.

Modifiche all'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», recante la normativa tecnica di disciplina dell'attività radioamatoriale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, n. 1214, recante «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 134 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che rinvia, tra l'altro, all'allegato n. 26 per la disciplina dell'attività di radioamatore;

Visto l'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»;

Visto, inoltre, l'art. 220, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che le disposizioni, tra le altre, dell'allegato n. 26 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196, recante, in particolare, l'unificazione delle patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui al sopra menzionato allegato n. 26 nell'unica patente di classe A;

Visto l'art. 35 dell'allegato n. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che, al momento, non prevede oneri per le autorizzazioni generali per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate;

Considerato il decentramento delle competenze agli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico e la riunificazione nella prossimità territoriale dei processi amministrativi afferenti al settore dei radioamatori, previsti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, recante «Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale»;

Ritenuto opportuno apportare semplificazioni alle procedure inerenti all'attività radioamatoriale, in funzione dei processi di digitalizzazione delle attività gestite dal Ministero, attraverso l'impiego di strumenti di comunicazione a distanza che consentano la remotizzazione delle procedure, conseguendo nel contempo risparmi di spesa;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

ALLEGATO

Allegato n. 26 con sub allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L (art. 134)
Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attività radioamatoriale

Capo I
ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE

Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione

Art. 1.
Validità autorizzazione generale - Rinnovo

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 135 del codice ha validità fino a dieci anni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.

3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.

4. I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub allegato B al presente allegato.

Art. 2.
Patente

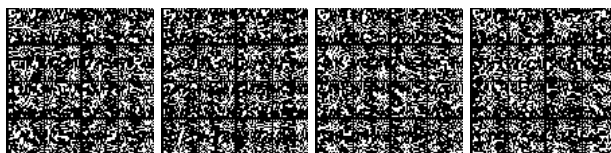
1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.

2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A - CEPT TR 61-02».

3. La patente di operatore di stazione di radioamatore (sub allegato C) di cui al comma 1, è rilasciata dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214. Su delega del direttore generale per le attività territoriali le commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli ispettorati territoriali.

4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.

5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.



6. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.

Art. 3.
Esami

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al sub allegato D al presente allegato.

2. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. Con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali sono disciplinate le modalità e le procedure della prova d'esame, che può essere svolta anche con modalità a distanza.

3. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con modalità a distanza, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.

4. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E).

Art. 4.
Domande ammissione esami

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente e in bollo, deve essere inviata all'ispettorato territoriale della regione in cui il candidato è residente, accompagnata dai seguenti documenti: *a)* fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; *b)* attestazione del versamento prescritto per tassa esami; *c)* una marca da bollo del valore corrente.

2. Gli esami si svolgono almeno una volta l'anno, secondo una programmazione temporale definita da ciascun ispettorato territoriale entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo atto sono definite le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di partecipazione.

3. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato F) e l'atto di programmazione degli esami sono pubblicati nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

Art. 5.
Esonero prove di esami

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, è comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato generale di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), limitatamente a GOC (General Operator's Certificate) e LRC (Long Range Certificate), rilasciato dal Ministero e in corso di validità;

b) certificati di competenza o di addestramento conseguiti all'estero, analoghi ai certificati GOC e LRC, purché riconosciuti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

c) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;

d) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato.

2. È altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea di primo livello ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, afferente ad una delle classi L08 Ingegneria dell'informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;

b) laurea di primo livello ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell'informazione, 10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;

c) laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell'automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29 Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione;

d) diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera *c)*, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) diploma di istituto tecnico nei settori tecnologici Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

3. Può essere altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da *a)* a *d)*, rilasciato da università non statali riconosciute o di paesi dell'Unione europea, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato G), con esonero parziale dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D, è pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

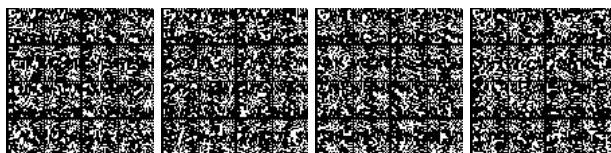
Art. 6.
Nominativo

1. Il nominativo, di cui all'art. 139 del codice, è formato dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto) cui può seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le attività territoriali, qualora venga accertato il possibile esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalità di assegnazione e gestione protempore vigenti, può rideterminare le predette modalità a tal fine utilizzando non più di 7 caratteri complessivi.

2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:

a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;

b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del codice.



Art. 7.

Acquisizione nominativo

1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo, tramite specifica procedura telematica, all'ispettorato del Ministero, competente per territorio. Gli ispettorati territoriali rilasciano, per via telematica, il nominativo entro trenta giorni dalla ricezione della relativa domanda.

2. Il richiedente può richiedere, se disponibile, il rilascio di un nominativo appartenente al coniuge o ad un parente in linea retta deceduto, certificandone il motivo.

3. Se alla scadenza naturale dell'autorizzazione generale, il radioamatore omette di presentare istanza di rinnovo, l'autorizzazione generale si intende decaduta mentre il nominativo precedentemente assegnato rimane a disposizione per un periodo di un anno, trascorso il quale viene cancellato dagli elenchi. In tal caso, il richiedente dovrà procedere ad una nuova richiesta.

Art. 8.

Ascolto

1. I soggetti di cui all'art. 134, comma 4 del codice, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato H al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa.

2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: «lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza».

Art. 9.

Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

1. L'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio di cui all'art. 143 del Codice, da utilizzare anche per la sperimentazione, ha validità fino a dieci anni e, al pari del relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente allegato. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 1, costituisce requisito per il conseguimento dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b).

3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato I, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.

5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio.

6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile

nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.

8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.

9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.

10. È consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.

11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione.

Art. 10.

Autorizzazioni generali speciali

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 144 del codice ha validità fino a dieci anni e si consegue, al pari del relativo rinnovo, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato L al presente allegato.

2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato L non sono soggette a comunicazioni.

3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui al modello sub allegato L va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.

Sezione II

Norme tecniche

Art. 11.

Bande di frequenza

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 12.

Norme d'esercizio

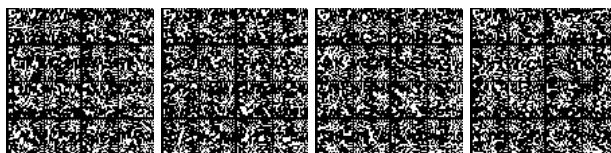
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

2. È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.

3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.

4. È consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.

5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche



o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali in uso.

6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.

7. È vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

8. È vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

Art. 13.
Trasferimento di stazione

1. Nell'ambito del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.

2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.

3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 139 del codice.

Art. 14.
Controllo sulle stazioni

1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'art. 135 del codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 15.
Limiti di potenza

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione: fisso o mobile/portatile 500 W.

Art. 16.
Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.

2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art. 11.

Art. 17.
Installazione di antenne

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

Capo II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.
Sub Allegati

1. Il sub allegato A e i sub allegati da F a L al presente allegato possono essere aggiornati con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali per esigenze connesse alla gestione digitale dei relativi procedimenti amministrativi o in applicazione di novità normative ministeriali e sono pubblicati nel sito web istituzionale.

Sub Allegato A (art. 1, comma 2, dell'Allegato n. 26)

Dichiarazione rilascio o rinnovo autorizzazione generale

Sub Allegato B (art. 1, comma 4, dell'Allegato n. 26)

Attestato di autorizzazione generale

Sub Allegato C (art. 2, comma 3, dell'Allegato n. 26)

modello patente

Sub Allegato D (art. 3, comma 1, dell'Allegato n. 26)

programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore

Sub Allegato E (art. 3, comma 4, dell'Allegato n. 26)

certificazione HAREC

Sub Allegato F (art. 4, comma 3, dell'Allegato n. 26)

modello domanda di ammissione agli esami

Sub Allegato G (art. 5, comma 4, dell'Allegato n. 26)

modello domanda di ammissione agli esami con esonero parziale

Sub Allegato H (art. 8, comma 1, dell'Allegato n. 26)

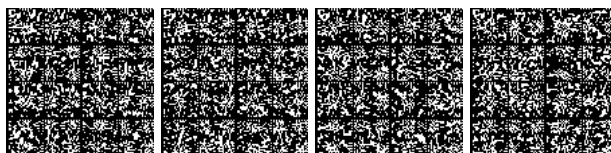
modello domanda di iscrizione al registro per i soli radioascoltatori - SWL

Sub Allegato I (art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)

dichiarazione per rilascio autorizzazione generale per stazioni ripetitrici con relativa scheda tecnica

Sub Allegato L (art. 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)

dichiarazione per rilascio autorizzazione generale speciale



Sub Allegato A (articolo 1, comma 2, dell'Allegato n. 26)

Spazio per protocollo

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali(a)
(Ispettorato competente)(b)
(indirizzo dell'Ispettorato)

(a) e (b) vedi elenco fondo pagina

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a Codice fiscale.....
 Nato/a a (.....) il Cittadinanza
 Residenza o domicilio in (.....) C.A.P. Via/Piazza n.

indirizzo email/PEC per eventuali comunicazioni

ai fini del ☐ rilascio dell'autorizzazione generale ☐ rinnovo dell'autorizzazione generale rilasciata con nominativo di cui agli articoli 104 e 138 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara

• di voler installare ed esercitare:

☐ una stazione di radioamatore☐ una stazione radioelettrica (specificare la tipologia)

• di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale);

• di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

• che gli apparati/stazione radioelettrica sono ubicati in

e presentano le seguenti caratteristiche (tipo e numero degli apparati):

si impegna

- in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza (articolo 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche);
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione, fatta eccezione per la modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

allega

l'attestato di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale o relativo all'anno dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale e, **solo per il rilascio**, i seguenti documenti:

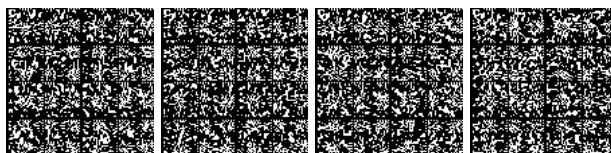
- a) copia della patente di operatore, ovvero comunica che la stessa n. è già agli atti di codesto Ufficio;
- b) nominativo acquisito, ovvero comunica che lo stesso (.....) è già agli atti di codesto Ufficio.

Data

(firma)

N.B.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
 L'istanza trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 o con firma autografa con allegato il documento di identità in corso di validità.



Nel caso di minorenni non emancipati compilare la seguente dichiarazione di consenso e assunzione di responsabilità

Il/la sottoscritto/a nato/a a (.....) il
cittadinanza residente a (.....)
C.A.P. Via/Piazza n. in qualità di (padre, madre, tutore)
del minore autorizza il suddetto a chiedere l'autorizzazione generale ed
esprime il proprio consenso ad installare ed esercitare una stazione di radioamatore presso il proprio domicilio.

Data

Allega: fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità

(firma)

**COMPILARE LA SOTTOSTANTE RICHIESTA, APPONENDO LA MARCA DA BOLLO, PER
OTTENERE L'ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE**

(art. 1, comma 4 dell'Allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche)

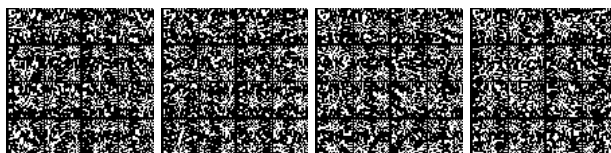
Si ricorda che l'attestato è necessario per poter utilizzare l'apparato anche all'estero

Marca da bollo valore vigente

Il/la sottoscritto/a chiede che gli venga rilasciato l'attestato di autorizzazione generale e a tal fine,
in assenza di PEC o di email, allega una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del
richiedente e preaffrancata per € 6,95 (sei/95) necessari per l'invio dell'attestato con posta
raccomandata.

Data

(firma)



NOTE:

Per ottenere l'attestato di autorizzazione generale, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto Interministeriale 10 novembre 2011 emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, per i documenti inoltrati per via telematica, l'imposta di bollo è assolvibile mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24 dicembre 2000 n. 445, comprovante la corresponsione dell'imposta di bollo.

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:

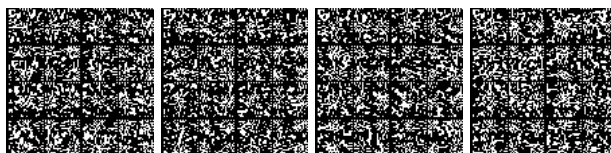
i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Titolare del trattamento attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

sito web istituzionale - pagina degli ispettorati territoriali: <https://ispettorati.mise.gov.it/>

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi, numeri di conto corrente poste dalla Tesoreria Provinciale e codice IBAN

(a)	(b)	(c) C.C.P.	Sede Tesoreria	(d) Codice IBAN
Divisione I - I.T. Sardegna	Via Brenta 16 - 09122 Cagliari	21965090	Cagliari	IT 63 G 07601 04800 000021965090
Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise	Via G. Amendola 116 - 70126 Bari	7117705	Bari	IT 69 P 07601 04000 000007117705
Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta	Via Arsenale 13 - 10121 Torino	35533108	Torino	IT 95 T 07601 01000 000035533108
Divisione V - I.T. Lombardia	Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano	425207	Milano	IT 62 P 07601 01600 00000425207
Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia	Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste	123349	Trieste	IT 32 M 07601 02200 00000123349
Divisione VII - I.T. Veneto	Via Torino 88 - 30172 Venezia	16082307	Venezia	IT 55 K 07601 02000 000016082307
Divisione VIII - I.T. Calabria	Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria	528893	Reggio Calabria	IT 65 I 07601 16300 00000528893
Divisione IX - I.T. Emilia Romagna	Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna	722405	Bologna	IT 51 S 07601 02400 00000722405
Divisione X - I.T. Liguria	Via Saporiti 7 - 16134 GENOVA	25971169	Genova	IT 44 P 07601 01400 000025971169
Divisione XI - I.T. Marche e Umbria	Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona	145607	Ancona	IT 97 R 07601 02600 00000145607
Divisione XII - I.T. Campania	Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli	23319809	Napoli	IT 76 O 07601 03400 000023319809
Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo	Viale Trastevere 189	89867006	Roma	IT44I 07601 03200 000089867006
Divisione XIV - I.T. Sicilia	Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo	575902	Palermo	IT 76 J 07601 04600 00000575902
Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige	Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano	402396	Bolzano	IT 21 A 07601 11600 00000402396
Divisione XVI - I.T. Toscana	Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze	100503	Firenze	IT 49 Y 07601 02800 00000100503

N.B. SE LA DICHIARAZIONE È COMPLETA E CORRETTA NON SEGUIRÀ ALCUNA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ISPettorATO



Sub Allegato B (art. 1, comma 4, dell'Allegato n. 26)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Ispettorato Territoriale ...

ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE CEPT TR 61-01 -- HAREC - level A - CEPT TR 61-02

General Authorisation for amateur radio station (CEPT TR 61-01; CEPT TR 61-02)
Autorisation Générale pour station de radioamateur (CEPT TR 61-01; CEPT TR 61-02)
Generalautorisierung der Amateurfunkstation (CEPT TR 61-01; CEPT TR 61-02)

Titolare

Holder - Titulaire - Inhaber

Luogo di nascita

Place of birth - Lieu de naissance - Geburtsort

data di nascita

date of birth - date de naissance - Geburtsdatum

Residenza/domicilio

Residence/domicile - résidence/domicile - Wohnsitz

Patente n°

Amateur radio certificate - certificat - /Zertifikat

Nominativo di chiamata

Call Sign - Indicatif d'appel - Rufzeichen

Autorizzazione Generale valida dal

Valid from - Valable du - Gültig vom

al

to/au/bis/

Luogo e data

Place/date of issue - Lieu/date d'émission - Ort/Ausstellungsdatum

Il Dirigente dell'Ispettorato

Repubblica Italiana

Ubicazione Stazione fissa di radioamatore

Location of fixed amateur radio station - Emplacement pour station fixe de radioamateur - Standort für ortsfeste Amateurfunkstelle

Il titolare è autorizzato ad esercitare una stazione radioamatoriale in conformità alla Raccomandazione CEPT T/R 61-01 nei paesi in cui quest'ultima viene applicata.

The holder is authorised to utilise an amateur radio station in accordance with CEPT Recommendation T/R 61-01 in countries where the latter applies.

Le titulaire est autorisé à exploiter sa station d'amateur selon la Recommandation CEPT T/R 61-01 de la CEPT dans les Pays que appliquent cette Recommandation.

Hiermit ist der Inhaber genehmigt, eine Amateurfunkstelle gemäß der CEPT-Empfehlung T/R 61-01, in Ländern, die diese Empfehlung anwenden, zu betreiben.

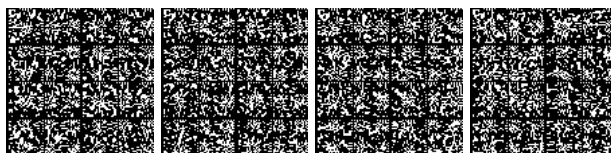
Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per le attività territoriali

<http://www.mise.gov.it>

<https://ispettorati.mise.gov.it/>

... le mie invenzioni sono per salvare
l'umanità: non per distruggerla...

Guglielmo Marconi



Sub Allegato C (art. 2, comma 3, dell'Allegato n. 26)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Ispettorato Territoriale ...

PATENTE DI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE N. _____**CEPT TR 61-01****Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A - CEPT TR 61-02****Rilasciata a** _____

Certificate holder - Titulaire du certificat - Inhaber der Bescheinigung

Luogo di nascita _____

Place of birth - Lieu de naissance - Geburtsort

data di nascita _____

date of birth - date de naissance - Geburtsdatum

In conformità ai regolamenti in vigore,

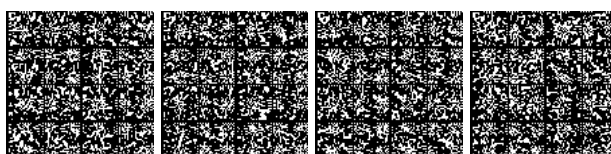
Luogo e data _____

Place/date of issue - Lieu/date d'émission - Ort/Ausstellungsdatum

Il Dirigente dell'Ispettorato _____

Repubblica Italiana

marca da bollo

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per le attività territoriali<http://www.mise.gov.it><https://ispettorati.mise.gov.it/>

Sub Allegato D
(art. 3, comma 1, dell'Allegato n. 26)

PROGRAMMA DI ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE

QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE

A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA

1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA

1.1. - Conduttività

- Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti
- Corrente, tensione e resistenza
- Le unità di misura: ampere, volt e ohm
- La legge di Ohm
- Le leggi di Kirchhoff
- La potenza elettrica
- L'unità di misura: il watt
- L'energia elettrica
- La capacità di una batteria

1.2. - I generatori elettrici

- Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita
- Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo

1.3. - Campo elettrico

- Intensità di campo elettrico
- L'unità di misura: volt/metro
- Schermatura contro i campi elettrici

1.4. - Campo magnetico

- Campo magnetico attorno ad un conduttore
- Schermatura contro i campi magnetici

1.5. - Campo elettromagnetico

- Le onde radio come onde elettromagnetiche
- Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda
- Polarizzazione

1.6. - Segnali sinusoidali

- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Valore istantaneo, valore efficace e valore medio
- Periodo
- Frequenza

- L'unità di misura: hertz

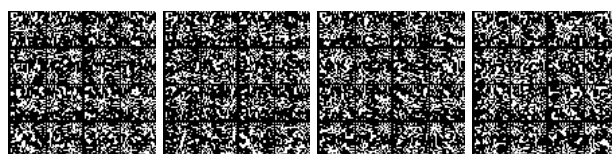
- Differenza di fase

1.7. - Segnali non sinusoidali

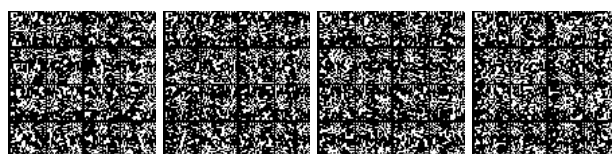
- Segnali di bassa frequenza
- Segnali audio
- Segnali rettangolari
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Componente di tensione continua, componente della frequenza fondamentale e armoniche

1.8. - Segnali modulati

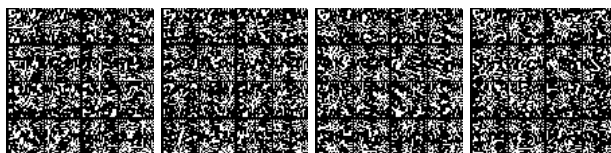
- Modulazione di ampiezza
- Modulazione di ampiezza a banda laterale unica
- Modulazione di fase, modulazione di frequenza
- Deviazione di frequenza e indice di modulazione
- Portante, bande laterali e larghezza di banda



- Forme d'onda
- 1.9. - Potenza ed energia
 - Potenza dei segnali sinusoidali
 - Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi)
 - Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori collegati in serie e/o attenuatori
 - Adattamento (massimo trasferimento di potenza)
 - relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento
 - Potenza di cresta della portante modulata
- 2.- COMPONENTI
- 2.1.- Resistore
 - Resistenza
 - L'unità di misura: l'ohm
 - Caratteristiche corrente/tensione
 - Potenza dissipata
 - Coefficiente di temperatura positivo e negativo
- 2.2.- Condensatore
 - Capacità
 - L'unità di misura: il farad
 - La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti qualitativi)
 - La reattanza
 - Sfasamento tra tensione e corrente
 - Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici
 - Coefficiente di temperatura
 - Corrente di fuga
- 2.3.- Induttori
 - Bobine d'induzione
 - L'unità di misura: l'henry
 - L'effetto sull'induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della composizione del nucleo (limitatamente agli aspetti qualitativi)
 - La reattanza
 - Sfasamento tra tensione e corrente
 - Fattore di merito
 - Effetto pelle
 - Perdite nei materiali del nucleo
- 2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori
 - Trasformatore ideali
 - La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli aspetti qualitativi)
 - I trasformatori
- 2.5.- Diodo
 - Utilizzazione ed applicazione dei diodi
 - Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a capacità variabile (VARICAP)
 - Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura
- 2.6.- Transistor
 - Transistor PNP e NPN
 - Fattore di amplificazione
 - Transistor a effetto di campo
 - I principali parametri del transistor ad effetto di campo
 - Il transistor nel circuito:
 - a emettitore comune
 - a base comune
 - a collettore comune



- Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti
- I metodi di polarizzazione
- 2.7.- Varie
 - Dispositivo termoionico semplice (valvola)
 - Circuiti numerici semplici
- 3.- CIRCUITI
- 3.1.- Combinazione dei componenti
 - Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi
 - Corrente e tensione nei circuiti
 - Impedenza
- 3.2.- Filtri
 - Filtri serie e parallelo
 - Impedenze
 - Frequenze caratteristiche
 - Frequenza di risonanza
 - Fattore di qualità di un circuito accordato
 - Larghezza di banda
 - Filtro passa banda
 - Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi passivi
 - Risposta in frequenza
 - Filtri a π e a T
 - Cristallo a quarzo
- 3.3.- Alimentazione
 - Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera, raddrizzatori a ponte
 - Circuiti di filtraggio
 - Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione
- 3.4.- Amplificatori
 - Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza
 - Fattore di amplificazione
 - Caratteristica ampiezza/frequenza e larghezza di banda
 - Classi di amplificatori A, A/B, B e C
 - Armoniche (distorsioni non desiderate)
- 3.5.- Rivelatori
 - Rivelatori di modulazione di ampiezza
 - Rivelatori a diodi
 - Rivelatori a prodotto
 - Rivelatori di modulatori di frequenza
 - Rivelatori a pendenza
 - Discriminatore Foster-Seeley
 - Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica
- 3.6.- Oscillatori
 - Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilità necessarie per l'oscillazione
 - Oscillatore LC
 - Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche
- 3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)
 - Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase
- 4.- RICEVITORI
- 4.1.- Tipi di ricevitore
 - Ricevitore a supereterodina semplice e doppia
- 4.2.- Schemi a blocchi
 - Ricevitore CW (A1A)
 - Ricevitore AM (A3E)
 - Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
 - Ricevitore FM (F3E)



4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)

- Amplificatori in alta frequenza
- Oscillatore fisso e variabile
- Miselatore (Mixer)
- Amplificatore a frequenza intermedia
- Limitatore
- Rivelatore
- Oscillatore di battimento
- Calibratore a quarzo
- Amplificatore di bassa frequenza
- Controllo automatico di guadagno
- Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)
- Silenziatore (squelch)

4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)

- Protezione da canale adiacente
- Selettività
- Sensibilità
- Stabilità
- Frequenza immagine
- Intermodulazione; transmodulazione

5.- TRASMETTITORI

5.1.- Tipi di trasmettitori

- Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza
- Moltiplicazione di frequenza

5.2.- Schemi a blocchi

- Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)
- Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E)
- Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)

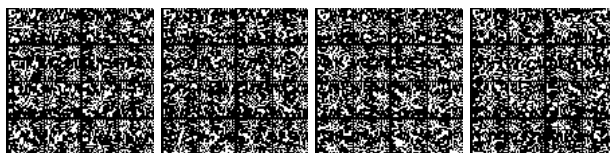
5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)

- Miselatore (Mixer)
- Oscillatore
- Eccitatore (buffer, driver)
- Moltiplicatore di frequenza
- Amplificatore di potenza
- Filtro di uscita (filtro a ??)
- Modulatore di frequenza
- Modulatore SSB
- Modulatore di fase
- Filtro a quarzo

5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)

- Stabilità di frequenza
- Larghezza di banda in alta frequenza
- Bande laterali
- Banda di frequenze audio
- Non linearità
- Impedenza di uscita
- Potenza di uscita
- Rendimento
- Deviazione di frequenza
- Indice di modulazione
- Clicks di manipolazione CW
- Irradiazioni parassite
- Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)

6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE



6.1.- Tipi di antenne

- Dipolo a mezzonda alimentato al centro
- Dipolo a mezzonda alimentato all'estremità
- Dipolo ripiegato
- Antenna verticale in quarto d'onda
- Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)
- Antenne paraboliche
- Dipolo accordato

6.2.- Caratteristiche delle antenne

- Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna
- Impedenza nel punto di alimentazione
- Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata
- Polarizzazione
- Guadagno d'antenna
- Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
- Rapporto avanti-dietro
- Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale

6.3.- Linee di trasmissione

- Linea bifilare
- Cavo coassiale
- Guida d'onda
- Impedenza caratteristica
- Velocità di propagazione
- Rapporto di onda stazionaria
- Perdite
- Bilanciatore (balun)
- Linea in quarto d'onda (impedenza)
- Trasformatore di linea
- Linee aperte e chiuse come circuiti accordati
- Sistemi di accordo d'antenna

7.- PROPAGAZIONE

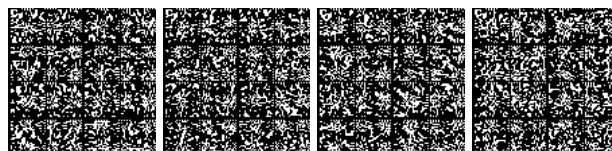
- Strati ionosferici
- Frequenza critica
- Massima frequenza utilizzabile (MUF)
- Influenza del sole sulla ionosfera
- Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni
- Affievolimenti (fading)
- Troposfera
- Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che può essere coperta (orizzonte radioelettrico)
- Inversione di temperatura
- Riflessione sporadica sullo strato E
- Riflessione aurorale

8.- MISURE

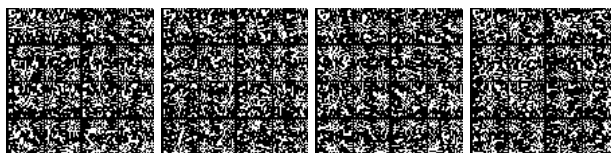
8.1.- Principi sulle misure

Misure di:

- Tensioni e correnti continue ed alternate
- Errori di misura
- Influenza della frequenza
- Influenza della forma d'onda
- Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura
- Resistenza
- Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di cresta)
- Rapporto di onda stazionaria
- Forma d'onda dell'involuppo di un segnale in alta frequenza



- Frequenza
- Frequenza di risonanza
- 8.2.- Strumenti di misura
- Pratica delle operazioni di misura:
- Apparecchi di misura a bobina mobile
- Apparecchi di misura multigamma
- Riflettometri a ponte
- Contatori di frequenza
- Frequenzimetro ad assorbimento
- Ondametro ad assorbimento
- Oscilloscopio
- 9.- DISTURBI E PROTEZIONE
- 9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
- Bloccaggio
- Disturbi con il segnale desiderato
- Intermodulazione
- Rivelazione nei circuiti audio
- 9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
- Intensità di campo del trasmettitore
- Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche)
- Effetti non desiderati sull'apparecchiatura
- all'ingresso d'antenna
- su altre linee di connessione
- per irraggiamento diretto
- 9.3.- Protezione contro i disturbi
- Misure per prevenire ed eliminare i disturbi
- Filtraggio
- Disaccoppiamento
- Schermatura
- 10.- PROTEZIONE ELETTRICA
- Il corpo umano
- Sistemi di alimentazione
- Alte tensioni
- Fulmini
- B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
- 1.- ALFABETO FONETICO
- A = Alfa
- J = Juliet
- S = Sierra
- B = Bravo
- K = Kilo
- T = Tango
- C = Charlie
- L = Lima
- U = Uniform
- D = Delta
- M = Mike
- V = Victor
- E = Echo
- N = November
- W = Whiskey
- F = Foxtrot
- O = Oscar



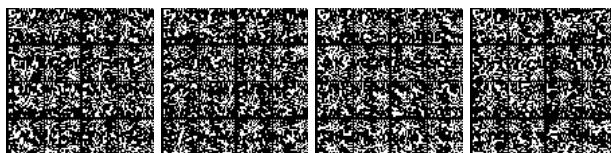
X = X-Ray
 G = Golf
 P = Papa
 Y = Yankee
 H = Hotel
 Q = Quebec
 Z = Zulu
 I = India
 R = Romeo

2.-. CODICE Q

Codice	Domanda	Risposta
QRK	Qual'è l'intelligibilità del mio segnale?	L'intelligibilità dei vostri segnali è
QRM	Siete disturbati?	Sono disturbato
QRN	Siete disturbati da rumori atmosferici?	Sono disturbato da rumori atmosferici
QRO	Debbo aumentare la potenza di emissione?	Aumentate la potenza di emissione
QRP	Debbo diminuire la potenza di trasmissione?	Diminuite la potenza di trasmissione
QRS	Debbo trasmettere più lentamente?	Trasmettete più lentamente
QRT	Debbo cessare la trasmissione?	Cessate la trasmissione
QRZ	Da chi sono chiamato?	Siete chiamato da
QRV	Siete pronto?	Sono pronto
QSB	La forza dei miei segnali è variabile?	La forza dei vostri segnali varia
QSL	Potete darmi accusa di ricezione?	Do accusa di ricezione
QSO	Potete comunicare direttamente con?	Posso comunicare direttamente con
QSY	Debbo cambiare frequenza di trasmissione?	Trasmettete su un'altra frequenza ... kHz (o MHz)
QRX	Quando mi richiamerete?	Vi richiamerò alle ore ...
QTH	Quale è la vostra posizione in latitudine e longitudine?	La mia posizione è ... di latitudine e ... di longitudine

3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

AR	Fine della trasmissione
BK	Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in atto (break)
CQ	Chiamata a tutte le stazioni
CW	Onda continua - Telegrafia
K	Invito a trasmettere
MSG	Messaggio
PSE	Per favore



RST	Intelligibilità, forza del segnale, tonalità
R	Ricevuto
RX	Ricevitore
SIG	Segnale
TX	Trasmittitore
UR	Vostro

4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI

- Segnali di soccorso:
- radiotelegrafia ...---... (SOS)
- radiotelegrafia "MAYDAY"
- Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT
- Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi naturali
- Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le catastrofi naturali

5.- INDICATIVI DI CHIAMATA

- Identificazione delle stazioni di radioamatore
- Utilizzazione degli indicativi di chiamata
- Composizione dell'indicativo di chiamata
- Prefissi nazionali

6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU

- Piani di frequenze della IARU
- Obiettivi

C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE

1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT

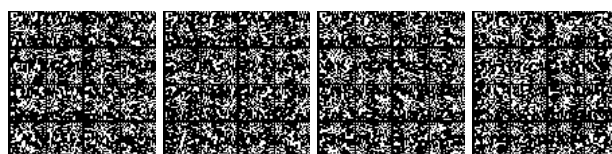
- Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
- Definizione della stazione di radioamatore
- Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
- Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti
- Regioni radio dell'UIT

2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT

- Raccomandazione TR 61-02
- Raccomandazione TR 61-01
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01

3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA

- Legislazione nazionale
- Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza
- Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione:
- modo di tenuta del registro
- obiettivi
- dati da registrare



Sub Allegato E (art. 3, comma 4, dell'Allegato n.26)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Ispettorato Territoriale ...

CERTIFICATO D'ESAME RADIOAMATORIALE ARMONIZZATO (HAREC) in conformità alla CEPT T/R 61-02
HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC)
based on CEPT Recommendation T/R 61-02
CERTIFICAT D'EXAMEN RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC)
délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02
HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC)
nach CEPT Empfehlung T/R 61-02

1. L'Amministrazione o l'Autorità competente: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** dello Stato: **ITALIA** - certifica che il titolare del presente certificato ha superato con esito positivo l'esame di radioamatore conformemente al regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L'esame in questione corrisponde a quello relativo al **livello A** indicato nella Raccomandazione CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformemente al regolamento del servizio di radioamatore vigente in **Italia**, il titolare del presente certificato ha il diritto di ottenere l'autorizzazione generale della **classe 1**. In applicazione della Raccomandazione CEPT T/R 61-01, l'autorizzazione generale di questa categoria corrisponde alla licenza nazionale **classe 1** secondo quanto definito rispettivamente nelle colonne 4 e 5 dell'Appendice II della Raccomandazione CEPT T/R 61-01.

2. The issuing Administration or responsible issuing Authority: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** of the country: **ITALY** - declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunications Union (ITU). The passed examination is comparable with **level A** as indicated in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). According to the amateur radio regulations of **Italy**, the holder of this certificate is entitled to receive the national licence **class 1**. For the purpose of CEPT Recommendation T/R 61-01 this national licence class is classified as being CEPT licence **class 1**, as listed in Columns 4 and 5 respectively of Appendix II of Recommendation T/R 61-01.

3. L'Administration ou l'Autorité compétente: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** du pays **ITALIE** - certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union Internationale des Télécommunications (IUT). L'épreuve en question correspond à la classification **level A** de la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformément à la réglementation régissant les radioamateurs du Pays **Italie**, le titulaire du présent certificat est en droit d'obtenir la licence nationale de la catégorie **classe 1**. En application de la Recommandation CEPT T/R 61-01, la licence nationale de cette catégorie correspondant à la classification **classe 1** comme défini dans les colonnes 4 e 5 de l'annexe II de la Recommandation CEPT T/R 61-01.

4. Die ausstellende Verwaltung oder zuständigen Behörde: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** des Landes: **ITALIEN** - erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) entspricht. Die abgelegte Prüfung entspricht nach CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) der **Stufe A**. Gemäss Amateurfunkbestimmungen des Landes **Italien** hat der Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine Amateurfunkgenehmigung der **Klasse 1**. In Anwendung der CEPT-Empfehlung T/R 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als CEPT Genehmigungskasse **Klasse 1** eingestuft, wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPT-Empfehlung 61-01 aufgeführt ist.

NOME DEL TITOLARE/NOM DU TITULAIRE/HOLDER'S NAME/NAME DES BESCHEINIGUNGSINHABERS:
 DATA DI NASCITA/DATE OF BIRTH/DATE DE NAISSANCE/GEBURTSDATUM:.....

5. Le autorità che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro domande alla competente Autorità nazionale sotto indicata. Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration as indicated above.

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leur demandes à l'Autorité nationale compétente mentionnée ci dessous.

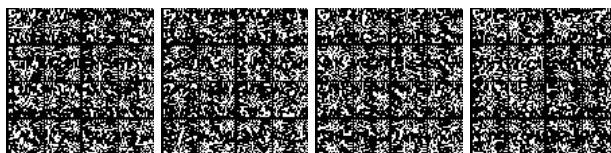
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde oder die ausstellende Verwaltung richten.

Indirizzo/Adresse/Address/Anschrift

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DGAT - DIV. Via.....
 Telefono/Téléphone/Telephone/Telefon 0039
 email: pec:

Data

Firma/Signature/Signature/Unterschrift.
 IL DIRIGENTE DELL'ISPettorato



Sub Allegato F (art. 4, comma 3, dell'Allegato n.26)

Marca da bollo valore vigente

Spazio per protocollo

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali

(a)
(Ispettorato competente)

(b)
(indirizzo dell'Ispettorato)

(a) e (b) vedi elenco sul retro

Il sottoscritto nato a
(Prov.) ..il residente a (Prov.)
C.A.P. Via/Piazza n. cittadinanza
Tel. Cell. email/PEC

☐ Al fine di ottenere la **Patente di operatore di stazione di radioamatore** ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

chiede

- ☐ l'ammissione alla prossima sessione di esami che si terrà presso codesto ufficio.
☐ il rilascio di un duplicato della Patente di operatore di stazione di radioamatore (in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore).

dichiara

- ☐ di aver presentato domanda per sostenere l'esame in passate sessioni, per cui la documentazione è già agli atti dell'ufficio.
☐ di non aver sostenuto esami nelle passate sessioni.

allega

- ☐ (1) attestazione di versamento di Euro 25,00 sul c/c postale n. 11026010 (o bonifico bancario sul codice IBAN IT08C0760103200000011026010) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - Canoni concessioni radioelettriche ad uso privato (causale: rimborso spese esame Patente radioamatore – Capo 18 – Cap. 2569/2).
(VERSAMENTO NON DOVUTO NEL CASO SI RICHIEDA UN DUPLICATO);
☐ (2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (NEL CASO SI RICHIEDA UN DUPLICATO).
☐ (3) una marca da bollo del valore vigente che verrà applicata sulla Patente in fase di rilascio (NON DOVUTA NEL CASO SI RICHIEDA UN DUPLICATO);
☐ copia fronte-retro del documento di identità del richiedente ed eventualmente del sottoscrittore quale soggetto esercente la patria potestà;
☐ in assenza di PEC o di email, una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 6,95 (sei/95) necessari per l'invio della patente con posta raccomandata;

Data:

(firma)

Nel caso di minorenni non emancipati compilare la seguente dichiarazione di consenso e assunzione di responsabilità

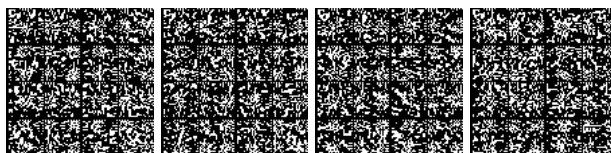
Il sottoscritto nato a
(Prov.) ..il cittadinanza residente a (Prov.)
C.A.P. Via/Piazza n. in qualità di (4) del minore
..... autorizza il suddetto a sostenere la relativa prova di esame.

Data:

(firma)

N.B.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 o con firma autografa con allegato il documento di identità in corso di validità.



NOTE:

1. qualora il candidato abbia sostenuto l'esame in passate sessioni, risultando NON IDONEO, la successiva domanda di ammissione dovrà essere corredata di un nuovo attestato di versamento di Euro 25,00;
2. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore è resa e sottoscritta dal titolare con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000;
3. sono esentati dall'imposta di bollo i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso (art. 7, comma 5, della legge n. 405/1990);
4. indicare "madre" o "padre" o "tutore";

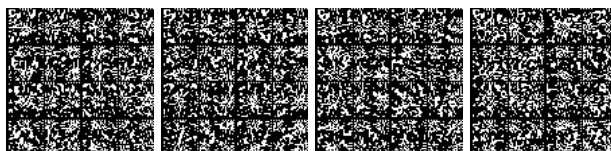
Ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto Interministeriale 10 novembre 2011 emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, per i documenti inoltrati per via telematica, l'imposta di bollo è assolvibile mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24 dicembre 2000 n. 445, comprovante la corresponsione dell'imposta di bollo.

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Titolare del trattamento attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

sito web istituzionale - pagina degli ispettorati territoriali: <https://ispettorati.mise.gov.it/>

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi	
(a)	(b)
Divisione I - I.T. Sardegna	Via Brenta 16 - 09122 Cagliari
Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise	Via G. Amendola 116 - 70126 Bari
Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta	Via Arsenale 13 - 10121 Torino
Divisione V - I.T. Lombardia	Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano
Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia	Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste
Divisione VII - I.T. Veneto	Via Torino 88 - 30172 Venezia
Divisione VIII - I.T. Calabria	Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria
Divisione IX - I.T. Emilia Romagna	Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna
Divisione X - I.T. Liguria	Via Saporiti 7 - 16134 Genova
Divisione XI - I.T. Marche e Umbria	Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona
Divisione XII - I.T. Campania	Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli
Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo	Viale Trastevere 189 - 00153 Roma
Divisione XIV - I.T. Sicilia	Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo
Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige	Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano
Divisione XVI - I.T. Toscana	Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze



Sub Allegato G (art. 5, comma 4 dell'Allegato n.26)

Marca da bollo valore vigente	Spazio per protocollo	Al Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per le Attività Territoriali (a) (Ispettorato competente) (b) (indirizzo dell'Ispettorato) (a) e (b) vedi elenco sul retro
-------------------------------	-----------------------	---

Il/la sottoscritto/a nato/a a
 (Prov.) ..il residente a (Prov.)
 C.A.P. Via/Piazza n. cittadinanza
 Tel. Cell. email/PEC

Al fine di conseguire la **Patente di operatore di stazione di radioamatore** ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

chiede

☐ l'ammissione alla prossima sessione di esami che si terrà presso codesto ufficio, con **esonero parziale** dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D all'Allegato n. 26

dichiara

☐ di aver presentato domanda per sostenere l'esame in passate sessioni, per cui la documentazione è già agli atti dell'ufficio;
☐ di non aver sostenuto esami nelle passate sessioni;
☐ di essere in possesso, ai fini dell'**esonero parziale**, del titolo di
 conseguito presso in data

allega

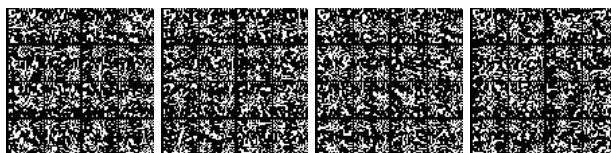
- ☐ (1) copia autenticata del titolo (di studio o di abilitazione professionale) o copia semplice corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale;
- ☐ copia del provvedimento, rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di equivalenza del titolo di studio estero;
- ☐ (2) attestazione di versamento di Euro 25,00 sul c/c postale n. 11026010 (o bonifico bancario sul codice IBAN IT08C0760103200000011026010) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - Canoni concessioni radioelettriche ad uso privato (causale: rimborso spese esame Patente radioamatore – Capo 18 – Cap. 2569/2);
- ☐ una marca da bollo del valore vigente che verrà applicata sulla Patente in fase di rilascio;
- ☐ copia fronte-retro del documento di identità;
- ☐ in assenza di PEC o di email, una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 6,95 (sei/95) necessari per l'invio della patente con posta raccomandata;

Data:

(firma)

N.B.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 o con firma autografa con allegato il documento di identità in corso di validità.



NOTE:

1. i titoli di studio e professionali che danno diritto all'**esonero parziale** della prova di esame sono indicati all'articolo 5 dell'Allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. qualora il candidato abbia sostenuto l'esame in passate sessioni, risultando NON IDONEO, la successiva domanda di ammissione dovrà essere corredata di un nuovo attestato di versamento di Euro 25,00;

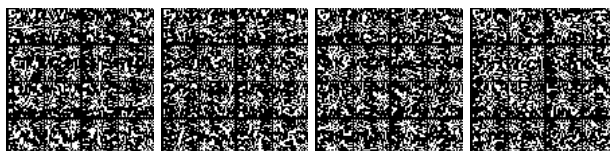
Ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto Interministeriale 10 novembre 2011 emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, per i documenti inoltrati per via telematica, l'imposta di bollo è assolvibile mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24 dicembre 2000 n. 445, comprovante la corresponsione dell'imposta di bollo.

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:

I dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Titolare del trattamento attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

sito web istituzionale - pagina degli ispettorati territoriali: <https://ispettorati.mise.gov.it/>

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi	
(a)	(b)
Divisione I - I.T. Sardegna	Via Brenta 16 - 09122 Cagliari
Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise	Via G. Amendola 116 - 70126 Bari
Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta	Via Arsenale 13 - 10121 Torino
Divisione V - I.T. Lombardia	Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano
Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia	Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste
Divisione VII - I.T. Veneto	Via Torino 88 - 30172 Venezia
Divisione VIII - I.T. Calabria	Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria
Divisione IX - I.T. Emilia Romagna	Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna
Divisione X - I.T. Liguria	via Saporiti 7 - 16134 Genova
Divisione XI - I.T. Marche e Umbria	Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona
Divisione XII - I.T. Campania	Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli
Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo	Viale Trastevere 189 - 00153 Roma
Divisione XIV - I.T. Sicilia	Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo
Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige	Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano
Divisione XVI - I.T. Toscana	Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze



Sub Allegato H (art.8, comma 1, dell'Allegato n.26)

Marca da bollo valore vigente	Spazio per protocollo	Al Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per le Attività Territoriali (a) (Ispettorato competente) (b) (indirizzo dell'Ispettorato) (a) e (b) vedi elenco sul retro
-------------------------------	-----------------------	---

Il/la sottoscritto/a nato/a a
(Prov.) ..il residente a (Prov.)
C.A.P. Via/Piazza n. cittadinanza
Tel. Cell. email/PEC

ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara

di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore (art. 134, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche);

chiede

- ☐ di essere iscritto nel registro inerente ai soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale;
☐ di ricevere l'attestato di ascolto.

Data:

(firma)

Spazio riservato all'Ispettorato territoriale.

ATTESTATO DELL'ATTIVITA' DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE RISERVATE AI RADIOAMATORI

SWL n

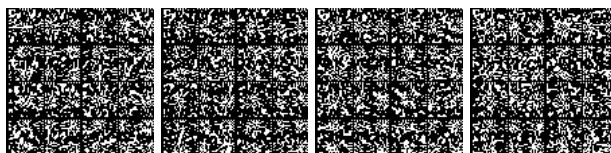
città

Il Dirigente dell'Ispettorato

N.B.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

L'istanza trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 o con firma autografa con allegato il documento di identità in corso di validità.



NOTE

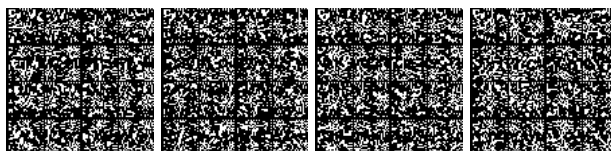
Ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto Interministeriale 10 novembre 2011 emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, per i documenti inoltrati per via telematica, l'imposta di bollo è assolvibile mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24 dicembre 2000 n. 445, comprovante la corresponsione dell'imposta di bollo.

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Titolare del trattamento attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

sito web istituzionale - pagina degli ispettorati territoriali: <https://ispettorati.mise.gov.it/>

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi	
(a)	(b)
Divisione I - I.T. Sardegna	Via Brenta 16 - 09122 Cagliari
Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise	Via G. Amendola 116 - 70126 Bari
Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta	Via Arsenale 13 - 10121 Torino
Divisione V - I.T. Lombardia	Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano
Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia	Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste
Divisione VII - I.T. Veneto	Via Torino 88 - 30172 Venezia
Divisione VIII - I.T. Calabria	Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria
Divisione IX - I.T. Emilia Romagna	Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna
Divisione X - I.T. Liguria	Via Saporiti 7 - 16134 Genova
Divisione XI - I.T. Marche e Umbria	Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona
Divisione XII - I.T. Campania	Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli
Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo	Viale Trastevere 189 - 00153 Roma
Divisione XIV - I.T. Sicilia	Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo
Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige	Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano
Divisione XVI - I.T. Toscana	Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze



Sub Allegato I (art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)

Spazio per protocollo

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali(a)
(Ispettorato competente)(b)
(indirizzo dell'Ispettorato)

(a) e (b) vedi elenco fondo pagina

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a Codice fiscale
Nato/a a (.....) il Cittadinanza
Residenza o domicilio in (.....) C.A.P. Via/Piazzan.....

L'Associazione C.F./partiva IVA
Sede in (.....) C.A.P. Via/Piazzan.....
tramite il rappresentante legale pro-tempore

indirizzo email/PEC per eventuali comunicazioni

ai fini del ☐ rilascio dell'autorizzazione generale ☐ rinno dell'autorizzazione generale rilasciata con nominativo di cui
all'art.143 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara

• di voler installare ed esercire:

- ☐ una stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata
☐ un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi
☐ un impianto destinato ad uso collettivo

• di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)

• di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

• che la stazione radioelettrica è ubicata in e presenta
le caratteristiche riportate nella **scheda tecnica**

si impegna

- in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza (articolo 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche);
• a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
• a comunicare preventivamente le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare;
• a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
• ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

allega

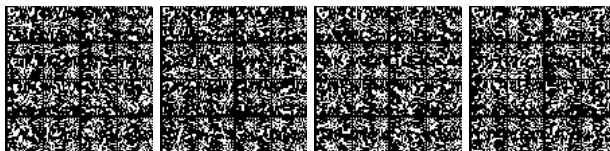
- a) copia del titolo attestante il conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma1, dell'Allegato n. 26;
b) scheda tecnica per la stazione ripetitrice del servizio di radioamatore.

Data

(firma)

N.B.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
L'istanza trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 o con firma autografa con allegato il documento di identità in corso di validità.



Nel caso di minorenni non emancipati compilare la seguente dichiarazione di consenso e assunzione di responsabilità

Il/la sottoscritto/a nato/a a (.....) il
Nazionalità residente a (.....)
C.A.P. Via/Piazza n. in qualità di (padre, madre, tutore)
del minore autorizza il suddetto a chiedere l'autorizzazione generale ed
esprime il proprio consenso ad installare ed esercitare una stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata.

Data

Allega: fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità

(firma)

COMPILARE LA SOTTOSTANTE RICHIESTA, APPONENDO LA MARCA DA BOLLO

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL NOMINATIVO DI STAZIONE

(art. 9, comma 2, dell'Allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche)

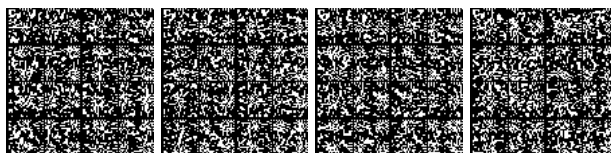
Marca da bollo valore vigente

Il/la sottoscritto/a chiede l'assegnazione del Nominativo di stazione ai sensi dell'art. 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs 259/03).

Data

(firma)

N.B. SE LA DICHIARAZIONE È COMPLETA E CORRETTA NON SEGUIRÀ ALCUNA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ISPettorato



NOTE

Per ottenere il nominativo di stazione, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto Interministeriale 10 novembre 2011 emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, per i documenti inoltrati per via telematica, l'imposta di bollo è assolvibile mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24 dicembre 2000 n. 445, comprovante la corresponsione dell'imposta di bollo.

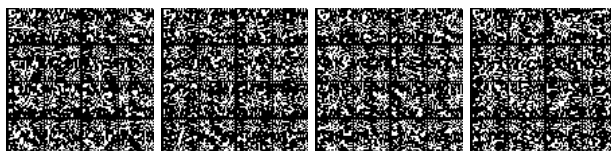
Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:

I dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Titolare del trattamento attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

sito web istituzionale - pagina degli ispettorati territoriali: <https://ispettorati.mise.gov.it/>

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi, numeri di conto corrente poste dalla Tesoreria Provinciale e codice IBAN

(a)	(b)	(c) C.C.P.	Sede Tesoreria	(d) Codice IBAN
Divisione I - I.T. Sardegna	Via Brenta 16 - 09122 Cagliari	21965090	Cagliari	IT 63 G 07601 04800 000021965090
Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise	Via G. Amendola 116 - 70126 Bari	7117705	Bari	IT 69 P 07601 04000 000007117705
Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta	Via Arsenale 13 - 10121 Torino	35533108	Torino	IT 95 T 07601 01000 000035533108
Divisione V - I.T. Lombardia	Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano	425207	Milano	IT 62 P 07601 01600 000000425207
Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia	Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste	123349	Trieste	IT 32 M 07601 02200 000000123349
Divisione VII - I.T. Veneto	Via Torino 88 - 30172 Venezia	16082307	Venezia	IT 55 K 07601 02000 000016082307
Divisione VIII - I.T. Calabria	Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria	528893	Reggio Calabria	IT 65 I 07601 16300 000000528893
Divisione IX - I.T. Emilia Romagna	Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna	722405	Bologna	IT 51 S 07601 02400 000000722405
Divisione X - I.T. Liguria	via Saporiti 7 - 16134 GENOVA	25971169	Genova	IT 44 P 07601 01400 000025971169
Divisione XI - I.T. Marche e Umbria	Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona	145607	Ancona	IT 97 R 07601 02600 000000145607
Divisione XII - I.T. Campania	Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli	23319809	Napoli	IT 76 O 07601 03400 000023319809
Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo	Viale Trastevere 189	89867006	Roma	IT44I 07601 03200 000089867006
Divisione XIV - I.T. Sicilia	Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo	575902	Palermo	IT 76 J 07601 04600 000000575902
Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige	Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano	402396	Bolzano	IT 21 A 07601 11600 000000402396
Divisione XVI - I.T. Toscana	Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze	100503	Firenze	IT 49 Y 07601 02800 000000100503



SCHEDA TECNICA PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

1. Ubicazione stazione ripetitrice:

.....

C.A.P COMUNE

Via e numero civico o località

2. Coordinate geografiche del punto di emissione:

- Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich :

- Latitudine

3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui è installata l'antenna:

4. Natura dell'assegnazione:

- frequenza unica

- Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate)

5. Frequenze proposte:

- frequenza di emissione (in MHz)

- frequenza di ricezione associata (in MHz)

6. Ditta costruttrice dell'apparato:

.....

7. Sigla dell'apparato:

.....

8. Larghezza del canale a r f. (in KHz)

9. Potenza all'uscita del trasmettitore (in Watt):

10. Tipo dell'antenna:

11. Guadagno dell'antenna (in dB rispetto al dipolo):

12. Altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri):

13. Attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi (filtri, ecc.),
espressa in dB:

14. Operatore responsabile:

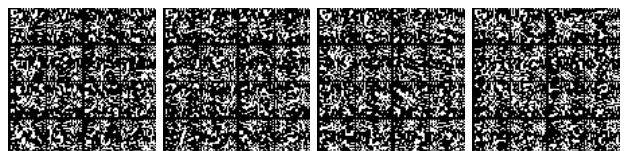
Cognome Nome

Nominativo

Comune di residenza

Indirizzo N.

data (firma)



Sub Allegato L (articolo 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)

Spazio per protocollo

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali

(a)
(Ispettorato competente)

(b)
(indirizzo dell'Ispettorato)

(a) e (b) vedi elenco fondo pagina

DICHIARAZIONE

Ente/Associazione C.F./partiva IVA

Sede in (.....) C.A.P. Via/Piazza n.

tramite il rappresentante legale pro-tempore Nato/a a (.....)

il residenza o domicilio (.....) C.A.P. Via/Piazza n.

indirizzo e-mail/PEC per eventuali comunicazioni

ai fini del ☐ rilascio dell'autorizzazione generale ☐ rinnovo dell'autorizzazione generale rilasciata con nominativo di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara

- di voler installare ed esercitare:
☐ una stazione di radioamatore
☐ una stazione radioelettrica (specificare la tipologia)
 - di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
 - di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
 - che gli apparati/stazione radioelettrica sono ubicati in
- e presentano le seguenti caratteristiche (tipo e numero degli apparati):

si impegna

- in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza (articolo 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche);
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione, fatta eccezione per la modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

allega

1. l'attestato di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale o relativo all'anno dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale;
 2. l'elenco nominativo degli operatori cui viene affidato l'esercizio della stazione di radioamatore (articolo 144, comma 2, del Codice).
- E, solo per il rilascio, i seguenti documenti:
- a) copia della patente di operatore, ovvero comunica che la stessa n. è già agli atti di codesto Ufficio;
 - b) nominativo acquisito, ovvero comunica che lo stesso (.....) è già agli atti di codesto Ufficio;

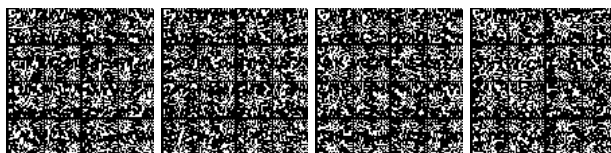
Data

(firma)

N.B.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 o con firma autografa con allegato il documento di identità in corso di validità.



NOTE:

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:

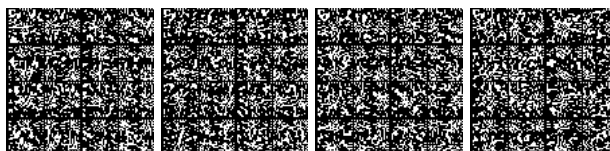
i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Titolare del trattamento attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

sito web istituzionale - pagina degli ispettorati territoriali: <https://ispettorati.mise.gov.it/>

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi, numeri di conto corrente poste dalla Tesoreria Provinciale e codice IBAN

(a)	(b)	(c) C.C.P.	Sede Tesoreria	(d) Codice IBAN
Divisione I - I.T. Sardegna	Via Brenta 16 - 09122 Cagliari	21965090	Cagliari	IT 63 G 07601 04800 000021965090
Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise	Via G. Amendola 116 - 70126 Bari	7117705	Bari	IT 69 P 07601 04000 000007117705
Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta	Via Arsenale 13 - 10121 Torino	35533108	Torino	IT 95 T 07601 01000 000035533108
Divisione V - I.T. Lombardia	Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano	425207	Milano	IT 62 P 07601 01600 000000425207
Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia	Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste	123349	Trieste	IT 32 M 07601 02200 000000123349
Divisione VII - I.T. Veneto	Via Torino 88 - 30172 Venezia	16082307	Venezia	IT 55 K 07601 02000 000016082307
Divisione VIII - I.T. Calabria	Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria	528893	Reggio Calabria	IT 65 I 07601 16300 000000528893
Divisione IX - I.T. Emilia Romagna	Via Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna	722405	Bologna	IT 51 S 07601 02400 000000722405
Divisione X - I.T. Liguria	Via Saporiti 7 - 16134 GENOVA	25971169	Genova	IT 44 P 07601 01400 000025971169
Divisione XI - I.T. Marche e Umbria	Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona	145607	Ancona	IT 97 R 07601 02600 000000145607
Divisione XII - I.T. Campania	Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli	23319809	Napoli	IT 76 O 07601 03400 000023319809
Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo	Viale Trastevere 189	89867006	Roma	IT44I 07601 03200 000089867006
Divisione XIV - I.T. Sicilia	Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo	575902	Palermo	IT 76 J 07601 04600 000000575902
Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige	Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano	402396	Bolzano	IT 21 A 07601 11600 000000402396
Divisione XVI - I.T. Toscana	Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze	100503	Firenze	IT 49 Y 07601 02800 000000100503

N.B. SE LA DICHIARAZIONE È COMPLETA E CORRETTA NON SEGUIRÀ ALCUNA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ISPettorATO



DECRETO 12 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «HO Group società cooperativa A.r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «HO Group società cooperativa a r.l.»;

Considerato che dal bilancio di trasformazione della società da s.r.l. a società cooperativa del 1° settembre 2020 emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.918.115,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 4.050.829,00 ed un patrimonio netto di euro 390,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalle notevoli difficoltà espresse dal legale rappresentante nel reperire commesse ed appalti, a seguito della crisi del settore turistico-alberghiero, generata dall'evento pandemico, nonché dall'impossibilità di onorare il piano di rateizzazione di contributi previdenziali e ritenute erariali in precedenza concordato e dalla presenza di decreti ingiuntivi, atti di precetto ed atti di pignoramento, ai quali sono seguite le istanze di fallimento presso il Tribunale di Milano da parte del creditore Staff S.p.a., con udienza fissata il 15 marzo 2021 e presso il Tribunale di Modena da parte del creditore Edilor s.r.l., con udienza fissata per il 17 marzo 2021;

Considerato che in data 26 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «HO Group società cooperativa a r.l.», con sede in Modena (MO) - (C.F. 07359140964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Nicola Soldati, nato a Modena (MO) il 25 luglio 1967 (C.F. SLDNCL67L25F257C) ed ivi domiciliato in via Mario Vellani Marchi n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

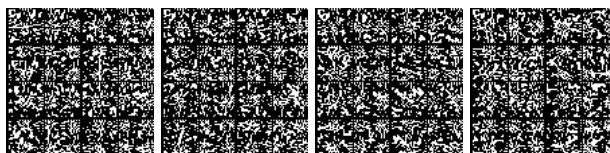
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01640



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 marzo 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Buprenorfina e Naloxone Mylan Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/290/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

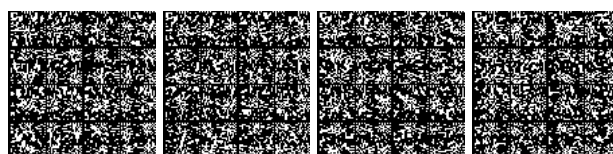
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 246/2019 del 19 febbraio 2019 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buprenorfina e Naloxone Mylan Pharma», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 62 del 14 marzo 2019;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), N. R.G. 7533/2020 dell'11 novembre 2020;



Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Mylan S.p.a. in data 8 gennaio 2021 di esecuzione della suddetta sentenza per una rinegoziazione del medicinale «Buprenorfina e Naloxone Mylan Pharma» (buprenorfina e naloxone) - procedura DE/H/5117/001-003/DC - di propria titolarità, ai sensi della deliberazione CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 26-27-28 gennaio e 4 febbraio 2021;

Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale BUPRENORFINA E NALOXONE MYLAN PHARMA (buprenorfina e naloxone) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppioidi, nell'ambito di un trattamento medico, sociale e psicologico. L'obiettivo del componente naloxone è di scoraggiarne l'uso improprio per via endovenosa.

Il trattamento è destinato all'uso su adulti e adolescenti di età superiore ai quindici anni che abbiano dato il proprio consenso al trattamento della dipendenza.

Confezione: «2 mg/0,5 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046057055 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 2,76;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 4,56.

Confezione: «8 mg/2 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046057079 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 11,09;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 18,30;

validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Buprenorfina e Naloxone Mylan Pharma» (buprenorfina e naloxone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 marzo 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01673

DETERMINA 11 marzo 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Herceptin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/293/2021).

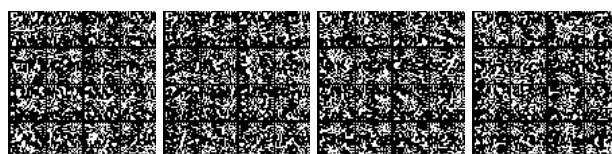
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibe-



razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («note AIFA 2004 - revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 1080/2018 del 10 luglio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2018, relativa alla rinegoziazione del medicinale «Herceptin» (trastuzumab) ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la determina n. 581/2020 del 13 maggio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 22 maggio 2020, avente ad oggetto alla rinegoziazione del medicinale «Herceptin» (trastuzumab) relativamente alle confezioni con A.I.C. n. 034949014/E;

Vista la domanda presentata in data 18 maggio 2020 con la quale l'azienda Roche Registration GmbH ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Herceptin» (trastuzumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 16-18 e 23 settembre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 26-28 gennaio 2021;

Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HERCEPTIN (trastuzumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione per le confezioni con A.I.C. n. 034949014/E:

«carcinoma mammario metastatico:

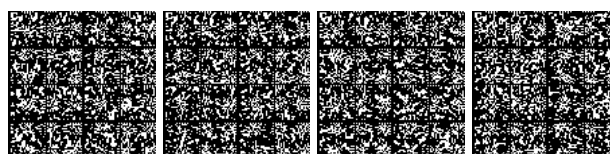
“Herceptin” è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:

in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti;

in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antraciclina;

in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica;

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab;



carcinoma mammario in fase iniziale:

“Herceptin” è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile) - dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino;

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con «Herceptin» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm “Herceptin” deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato (vedere paragrafi 4.4 e 5.1);

carcinoma gastrico metastatico:

«Herceptin» in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica.

“Herceptin” deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati».

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione per le confezioni con A.I.C. n. 034949026/E:

«carcinoma mammario metastatico:

“Herceptin” è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:

in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno un’antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti;

in associazione a paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antraciclina;

in associazione a docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica;

in associazione ad un inibitore dell’aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affette da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab;

carcinoma mammario in fase iniziale:

“Herceptin” è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se pertinente);

dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino.

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia adiuvante con “Herceptin”, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm.

“Herceptin” deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato».

Confezioni:

«150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa» - 1 flaconcino - A.I.C. n. 034949014/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 640,41. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.056,93;

«600 mg/5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) da 6 ml» - 1 flaconcino - A.I.C. n. 034949026/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.831,57. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.022,82.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Herceptin» (trastuzumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

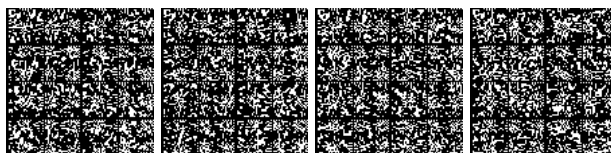
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01662



DETERMINA 11 marzo 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Perjeta». (Determina n. DG/297/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

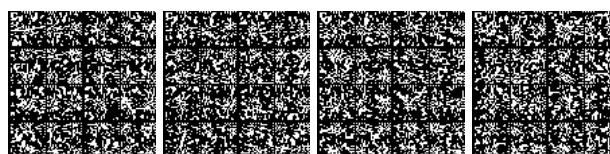
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Roche Registration GmbH, titolare della A.I.C., in data 7 febbraio 2020 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Perjeta» (pertuzumab) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 042682017/E;



Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 14-16 ottobre 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 26-28 gennaio 2021;

Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale PERJETA (pertuzumab):

«Carcinoma mammario in fase iniziale.

“Perjeta” è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel: trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva».

Sono rimborsate come segue:

confezione: «420 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 30 mg/ml» - 1 flaconcino da 14 ml - A.I.C. n. 042682017/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.037,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.013,62;

validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex-factory* su tutta la molecola, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo <https://servizionline.aifa.gov.it> che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: <https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio>.

Resta ferma la non rimborsabilità, in base a quanto previsto nella determina AIFA n. 1127 del 1° luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2019, delle seguenti indicazioni terapeutiche: carcinoma mammario in fase iniziale. «“Perjeta” è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva», nonché la non rimborsabilità della nuova modalità di somministrazione: «Quando trastuzumab è somministrato con “Perjeta” si raccomanda per trastuzumab di seguire un programma di somministrazione ogni tre settimane, come segue: una somministrazione sottocutanea per iniezione di una dose fissa di trastuzumab (600 mg) ogni tre settimane, indipendentemente dal peso corporeo del paziente».

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Perjeta» (pertuzumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

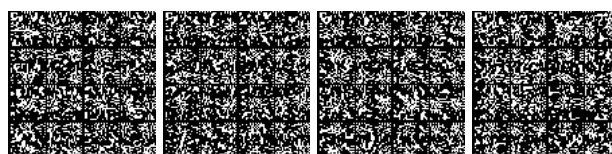
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01661



DETERMINA 11 marzo 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Perjeta», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/298/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

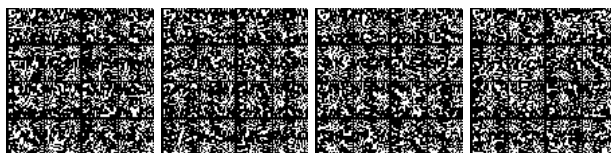
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 518/2013 del 27 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno 2013 relativa alla classificazione del medicinale «Perjeta» (pertuzumab) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 6 maggio 2020 con la quale l'azienda Roche Registration GmbH ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Perjeta» (pertuzumab);



Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 16-18 e 23 settembre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 26-28 gennaio 2021;

Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PERJETA (pertuzumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«In associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, metastatico o localmente recidivato non operabile, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica».

confezione:

«420 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 30 mg/ml» - 1 flaconcino da 14 ml - AIC n. 042682017/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.037,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.013,62;

validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex-factory* su tutta la molecola, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Viene chiuso il registro di monitoraggio *web based* ed eliminato il MEA su Herceptin associato a pertuzumab. Conseguentemente, si procederà con il conguaglio delle somme dovute in applicazione del precedente contratto in essere con l'associazione con Herceptin (MEA extrasistema).

Resta ferma la non rimborsabilità, in base a quanto previsto nella determina AIFA n. 1127 del 1° luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2019, delle seguenti indicazioni terapeutiche: carcinoma mammario in fase iniziale. «Perjeta è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva», nonché la non rimborsabilità della nuova modalità di somministrazione: «Quando trastuzumab è somministrato con Perjeta, si raccomanda per trastuzumab di seguire un programma di somministrazione ogni tre settimane, come segue: una

somministrazione sottocutanea per iniezione di una dose fissa di trastuzumab (600 mg) ogni tre settimane, indipendentemente dal peso corporeo del paziente».

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Perjeta» (pertuzumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01660

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

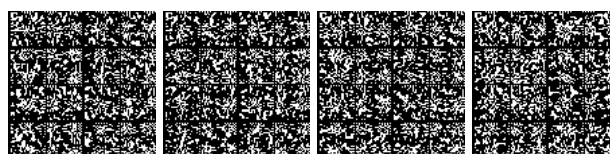
DELIBERA 11 febbraio 2021.

Modifiche apportate al regolamento interno. (Delibera n. 7275).

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Vista la determinazione assunta nella seduta di *Plenum* del 12 novembre 2019 con delibera n. 6917, con la quale è stata disposta l'apertura di un *dossier* al fine di pervenire all'approvazione di una regolamentazione che disciplini la materia del conferimento e della durata degli incarichi dei magistrati della Segreteria del Consiglio della magistratura militare;

Ritenuto che, per predisporre una disciplina che regoli in modo unitario la materia in narrativa, risulta necessario procedere preliminarmente alla modifica del testo del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare, approvato con delibera n. 5649 del 16 febbraio 2016;



Delibera:

di approvare la seguente modifica degli articoli 6, 8 e 9 del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare:

Regolamento interno
del Consiglio della magistratura militare
approvato con delibera n. 5649 del 16 febbraio 2016

(Omissis)

Segreteria del Consiglio

Art. 6 (*Nomina dell'Ufficio di Segreteria*). — 1. Il magistrato dirigente e il magistrato addetto all'Ufficio di Segreteria sono nominati dal Consiglio, con voto palese, entro il novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio stesso, secondo i criteri stabiliti con apposita circolare.

La scelta è, rispettivamente, indirizzata verso i nominativi di magistrati che non ricoprono incarichi direttivi di uffici giudiziari militari e che, a seguito di specifico interpellato, hanno fatto conoscere prima dell'adozione della deliberazione di essere disponibili all'incarico.

2. Per ciascuno degli incarichi è nominato il magistrato che ha riportato il maggior numero di voti. Il presidente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati ed ai titolari degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio.

3. I magistrati nominati vengono immediatamente convocati alla prima riunione del Consiglio o a quella appositamente fissata a tale scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento.

4. In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti dell'Ufficio di Segreteria, che rende impossibile lo svolgimento dei compiti previsti per un apprezzabile periodo di tempo, ed in ogni altro caso in cui i magistrati predetti non possono proseguire nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente alla loro sostituzione con le modalità di cui al primo comma, inserendo la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile, ovvero fissando apposita riunione.

5. I componenti dell'Ufficio di Segreteria restano in carica per la durata del Consiglio che li ha nominati, salvo che non siano revocati dallo stesso, ovvero che non presentino dimissioni, accettate dal Consiglio.

Alla scadenza del Consiglio che li ha nominati, essi continuano a esercitare le funzioni limitatamente al periodo necessario alla nomina dei segretari da parte del nuovo Consiglio.

Il magistrato dirigente e il magistrato addetto non possono restare in carica per più di due consiliature intere.

Successivamente possono essere nuovamente nominati se trascorsi otto anni dalla scadenza del precedente incarico.

(Omissis)

Art. 8 (*Compiti del magistrato militare dirigente della Segreteria*). — 1. Il magistrato militare dirigente della Segreteria ha le seguenti attribuzioni:

a) assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali; provvede alla conservazione degli atti e cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato;

c) coordina e dirige l'attività del personale dell'Ufficio di Segreteria e sovrintende al personale addetto al Consiglio, assicurando il buon andamento dei servizi;

d) adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o specificamente affidatogli dal presidente, dal vicepresidente o dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare addetto all'Ufficio di Segreteria.

Art. 9 (*Compiti del magistrato militare addetto alla Segreteria*). — 1. Il magistrato militare addetto alla Segreteria ha le seguenti attribuzioni:

a) cura l'organizzazione delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni a mezzo del personale addetto della Segreteria, provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario ed alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio e delle commissioni;

b) cura, su richiesta dei componenti del Consiglio, l'acquisizione di ogni documentazione ritenuta necessaria per i lavori;

c) adempie ad ogni altro compito previsto dal regolamento o specificamente affidatogli dal presidente, dal vicepresidente o dal Consiglio.

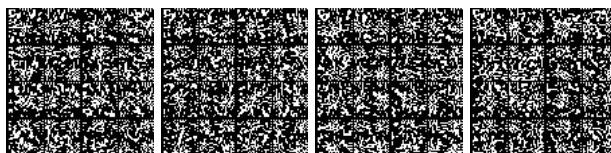
In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare dirigente dell'Ufficio di Segreteria.

(Omissis)

Roma, 11 febbraio 2021

Il presidente: CURZIO

21A01646



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Omega 3 Spa Società prodotti antibiotici».

Estratto determina AAM/PPA n. 148/2021 del 26 febbraio 2021

Codice pratica: C1A/2020/1185bis.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA E OMEGA 3 SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«5mg/1000 mg capsule molli» 28 capsule in blister pvc/al - A.I.C. n. 048417036 (base 10) 1G5L8D (base 32);

«5mg/1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister pvc/al - A.I.C. n. 048417048 (base 10) 1G5L8S (base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Principio attivo rosuvastatina - omega 3.

Titolare A.I.C.: SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.a (codice fiscale 00747030153).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01442

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Hexal»

Estratto determina AAM/PPA n. 159/2021 del 26 febbraio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale CITALOPRAM HEXAL (A.I.C. n. 036367) per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Tipo II, C.I.2.b: modifiche degli stampati, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, per allineamento al prodotto di riferimento. Aggiornamento del contenuto degli eccipienti in linea con «Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use» (SANTE-2017-11668). Modifiche editoriali degli stampati, in linea con QRD template, etichette incluse.

Tipo IB, C.I.3.a: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con PSUR *assessment report of Final AR* per i medicinali contenenti citalopram (SE/H/PSUR/0015/002).

Modifiche editoriali degli stampati, etichette incluse, in linea con QRD template.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedure: NL/H/0366/001-003/II/059
NL/H/0366/001-003/IB/051.

Codici pratica: VC2/2019/705 C1B/2019/74.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01443

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emerade»

Estratto determina AAM/PPA n. 162/2021 del 26 febbraio 2021

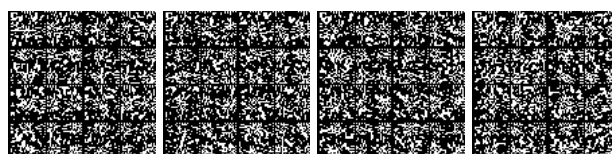
Sono autorizzate le seguenti variazioni, relativamente al medicinale EMERADE (A.I.C. n. 044135).

Tipo II, C.I.13: aggiornamento degli stampati a seguito della presentazione di un *report* di studi di farmacocinetica/farmacodinamica per adempiere alle conclusioni della procedura referral del 2015, in accordo con la decisione della commissione (C92015) 5886 del 14 agosto 2015), per medicinali «adrenalina auto-iniettori» per uso umano.

Tipo IB, C.I.2: aggiornamento degli stampati per includere una descrizione più dettagliata della penna dopo l'attivazione e per includere maggiori informazioni per le istruzioni d'uso della penna.

Adeguamento alla linea guida eccipienti, allineamento al QRD template e modifiche editoriali minori.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 4.2, 4.4, 4.8, 5.2, 6.4 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.



Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2019/101, C1B/2019/2509.

Procedura europea: SE/H/1261/001-003/II/019, SE/H/1261/001-003/IB/022.

Titolari A.I.C.: Pharmaswiss Ceska Republika S.R.O. (codice SIS 3845).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01444

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irxol»

Estratto determina AAM/PPA n. 165/2021 del 26 febbraio 2021

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, C.I.4, relativamente al medicinale IRUXOL (A.I.C. n. 023905) per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Aggiornamento delle informazioni sul prodotto, al fine di migliorare la leggibilità da parte del paziente, chiarire dettagli tecnici e adeguarli al vigente QRD template.

Si approva la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo: 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.2, 6.6, 7, 8.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Smith & Nephew GmbH (codice SIS 5014).

Codici pratica: VN2/2020/140.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il

foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01445

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optiray»

Estratto determina AAM/PPA n. 149/2021 del 26 febbraio 2021

Codice pratica: N1B/2020/1202bis.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OPTIRAY anche nella forma e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«300 mg/ml soluzione iniettabile» 20 siringhe preriempite da 100 ml - A.I.C. n. 027674326 (base 10) OUDKQQ (base 32);

«320 mg/ml soluzione iniettabile» 20 siringhe preriempite da 100 ml - A.I.C. n. 027674338 (base 10) OUDKR2 (base 32);

«320 mg/ml soluzione iniettabile» 20 siringhe preriempite da 125 ml - A.I.C. n. 027674340 (base 10) OUDKR4 (base 32);

«350 mg/ml soluzione iniettabile» 20 siringhe preriempite da 75 ml - A.I.C. n. 027674353 (base 10) OUDKRK (base 32);

«350 mg/ml soluzione iniettabile» 20 siringhe preriempite da 100 ml - A.I.C. n. 027674365 (base 10) OUDKRX (base 32);

«350 mg/ml soluzione iniettabile» 20 siringhe preriempite da 125 ml - A.I.C. n. 027674377 (base 10) OUDKS9 (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: ioversolo.

Titolare A.I.C.: Guerbet.

Codice pratica: N1B/2020/1202bis.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

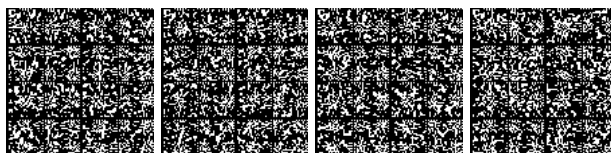
Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01446

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 152/2021 del 26 febbraio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.2.b), allineamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo al prodotto di riferimento; adeguamento alla versione corrente del QRD template e modifiche editoriali minori;

tipo IB C.I.3.z), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per implementare le conclusioni del PSUSA-00000749-201802; adeguamento alla versione corrente del QRD template ed alla linea guida eccipienti. Modifiche del wording del paragrafo 4.4 del RCP per allineamento al documento CMDh/Ph-VWP/031/2011 «ACE-inhibitors and hydrochlorothiazide and their use in pregnancy and lactation»;

Modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale ENALAPRIL SANDOZ nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n:

036175014 - 10 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175026 - 28 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175038 - 30 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175040 - 50 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175053 - 56 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175065 - 60 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175077 - 98 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175089 - 100 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175091 - 100 x 1 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175103 - 500 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg;
036175115 - 10 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175127 - 20 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175139 - 28 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175141 - 30 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175154 - 50 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175166 - 60 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175178 - 98 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175180 - 100 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175192 - 100 x 1 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175204 - 300 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175216 - 500 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 5 mg;
036175228 - 14 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC da 20 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presene estratto

Numeri procedure: DK/H/0179/001-002-003-004/II/066, DK/H/0179/001-002-003-004/IB/063.

Codici pratiche: VC2/2019/181, C1B/2019/156.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a (codice fiscale 00795170158).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01447

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Periochip»

Estratto determina AAM/PPA n. 153/2021 del 26 febbraio 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.z), aggiornamento dei paragrafi 1,2, 3, 4.1, 4.2, 4.4., 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.5, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per ottemperare al commitment conseguente alla procedura *repet-use* (RUP). Adeguamento alla versione corrente del QRD template. Modifiche editoriali minori.

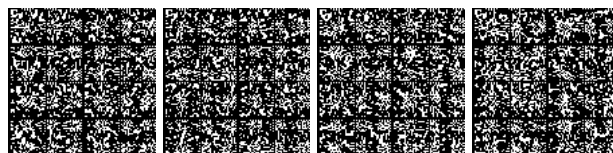
La suddetta variazione è relativa al medicinale PERIOCHIP nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento, la cui descrizione viene modificata, per adeguamento agli *standard terms*, così come di seguito indicato:

da A.I.C. n.

034089019 - «2,5 mg inserti dentali» blister da 10 inserti dentali;
034089021 - «2,5 mg inserti dentali» blister da 2 inserti dentali;
034089033 - «2,5 mg inserti dentali» blister da 20 inserti dentali.

a A.I.C. n.

034089019 - «2,5 mg inserti periodontali» blister da 10 inserti periodontali;
034089021 - «2,5 mg inserti periodontali» blister da 2 inserti periodontali;
034089033 - «2,5 mg inserti periodontali» blister da 20 inserti periodontali.



Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: IE/H/0847/001/II/44.

Codice pratica: VC2/2020/1.

Titolare A.I.C.: Dixel Pharma GmbH.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01448

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Propecia» e «Proscar»

Estratto determina AAM/PPA n. 154/2021 del 26 febbraio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

worksharing tipo II C.I.4), allineamento al CCDS in relazione all'evento avverso di ematospermia dei prodotti contenenti finasteride emerso dall'esperienza successiva alla commercializzazione;

Il suddetto *worksharing* è relativo ai medicinali di seguito indicati, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

PROPECIA A.I.C. n.

034237014 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

034237026 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

034237038 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

034237040 - «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse;

034237053 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse.

PROSCAR A.I.C. n.

028308017 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

028308029 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Variazione tipo IB C.I.z), relativa al medicinale «Propecia», nelle sopracitate forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento: allineamento alla linea guida eccipienti e all'ultima versione del QRD *template*, modifiche editoriali minori.

Variazione tipo IB C.I.z), relativa al medicinale «Proscar», nelle sopracitate forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale: allineamento alla linea guida eccipienti e all'ultima versione del QRD *template*, modifiche editoriali minori.

Si modificano i seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette:

medicinale «Propecia»: 2, 4.4 e 4.8;

medicinale «Proscar»: 4.4 e 4.8.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: SE/H/XXXX/WS/252 (SE/H/0158/001/WS/041); SE/H/0158/001/IB/045.

Codici pratiche: VC2/2018/427-C1B/2020/1596-N1B/2020/1458.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. (codice fiscale 00422760587).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01449

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Kabi»

Estratto determina AMM/PPA n. 155/2021 del 26 febbraio 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.I.z), aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo Meropenem Triidrato Sterile.

La suddetta variazione è relativa al medicinale MEROPENEM KABI nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 039522038 - «1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

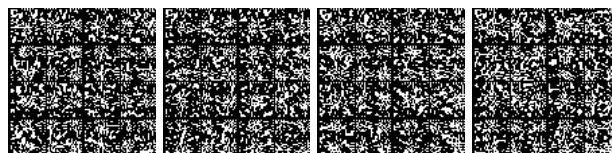
A.I.C. n. 039522040 - «1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 20 ml;

A.I.C. n. 039522014 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 039522026 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 20 ml.

Codice pratica: VN2/2019/159.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale 03524050238).



Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01450**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dabigatran Etexilato VI.REL Pharma».**

Estratto determina AAM/PPA n. 156/2021 del 26 febbraio 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.13), modifica del modulo 2 (sezione 7) e del modulo 5 per l'aggiunta di uno studio di BE.

La suddetta variazione è relativa al medicinale DABIGATRAN ETEXILATO VI.REL PHARMA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.

- AL; 044831016 - «75 mg capsula rigida» 10 capsule in blister AL/
- AL; 044831028 - «75 mg capsula rigida» 30 capsule in blister AL/
- AL; 044831030 - «110 mg capsula rigida» 10 capsule in blister AL/
- AL; 044831042 - «110 mg capsula rigida» 30 capsule in blister AL/
- AL; 044831055 - «110 mg capsula rigida» 60 capsule in blister AL/
- AL; 044831067 - «150 mg capsula rigida» 60 capsule in blister AL/

Codice pratica: VN2/2020/51.

Titolare A.I.C.: VI.REL Pharma S.r.l (codice fiscale 07376270018).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01451**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Baxter».**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 40 del 15 marzo 2021

Procedura europea n. NL/H/5020/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DEXMEDETOMIDINA BAXTER, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Baxter Holding B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht, Paesi Bassi;

confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048389011 (in base 10) 1G4QWM (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione;

per le condizioni di conservazione dopo la diluizione vedere paragrafo 6.3. del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Composizione:

principio attivo:

ogni ml di concentrato contiene dexmedetomidina cloridrato equivalente a 100 microgrammi di dexmedetomidina;

ogni flaconcino da 2 ml contiene 200 microgrammi di dexmedetomidina;

eccipienti:

sodio cloruro

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Norameda UAB, Meistrų G. 8°, 02189 Vilnius, Lituania.

Indicazioni terapeutiche:

per la sedazione di pazienti adulti in Unità di terapia intensiva (*Intensive care unit, ICU*) che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a -3 della scala Richmond sedazione-gitazione (*Richmond agitation-sedation scale, RASS*)).

Per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o durante procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione, cioè sedazione procedurale/cosciente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

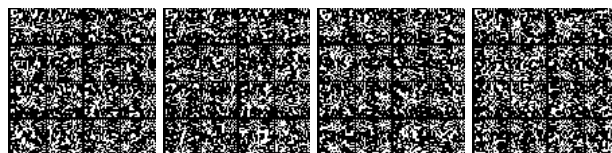
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01663

BANCA D'ITALIA

Approvazione delle deleghe attribuite all'amministratore delegato della REV - Gestione Crediti S.p.a. - società veicolo per la gestione di attività, e della relativa remunerazione.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 17 febbraio 2021, ha approvato, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 180/2015, l'attribuzione all'amministratore delegato dei poteri - in particolare, in materia di rappresentanza della società, di amministrazione, di proposta al consiglio di amministrazione, di gestione dei crediti ceduti alla società ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015 e dell'art. 3 dello statuto della società - così come deliberati dal CdA del 15 dicembre 2020, nonché la relativa remunerazione.

Il presente provvedimento ha efficacia a far data dal 15 dicembre 2020.

21A01608

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e comma 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno con la seguente determina dirigenziale:

n. 29 del 16 febbraio 2021: n. marchio 170 - TV, Nova Fil di Mocellin R. & C. snc - via Vallina Ortice, 40 - 31030 Borsò del Grappa (TV).

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso - Belluno che ha provveduto alla deformazione.

21A01652

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

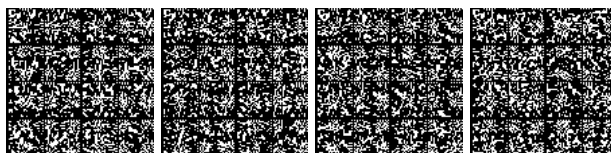
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° marzo 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2053
Yen	128,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,087
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86558
Fiorino ungherese	362,86
Zloty polacco	4,5263
Nuovo leu romeno	4,8749
Corona svedese	10,1833
Franco svizzero	1,1014
Corona islandese	153,9
Corona norvegese	10,36
Kuna croata	7,5775
Rublo russo	89,3155
Lira turca	8,7175
Dollaro australiano	1,557
Real brasiliano	6,7244
Dollaro canadese	1,5274
Yuan cinese	7,797
Dollaro di Hong Kong	9,3498
Rupia indonesiana	17254,29
Shekel israeliano	3,9828
Rupia indiana	88,6665
Won sudcoreano	1352,8
Peso messicano	25,0317
Ringgit malese	4,8881
Dollaro neozelandese	1,6629
Peso filippino	58,531
Dollaro di Singapore	1,6042
Baht thailandese	36,436
Rand sudafricano	18,1498

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01690



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 2 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2028
Yen	128,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,142
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,86433
Fiorino ungherese	363,7
Zloty polacco	4,5322
Nuovo leu romeno	4,8762
Corona svedese	10,14
Franco svizzero	1,105
Corona islandese	152,1
Corona norvegese	10,2555
Kuna croata	7,5825
Rublo russo	88,6885
Lira turca	8,8151
Dollaro australiano	1,5422
Real brasiliano	6,8387
Dollaro canadese	1,5225
Yuan cinese	7,784
Dollaro di Hong Kong	9,3297
Rupia indonesiana	17230,11
Shekel israeliano	3,97
Rupia indiana	88,259
Won sudcoreano	1354,37
Peso messicano	24,8772
Ringgit malese	4,8804
Dollaro neozelandese	1,6565
Peso filippino	58,338
Dollaro di Singapore	1,6016
Baht thailandese	36,401
Rand sudafricano	18,1353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01691

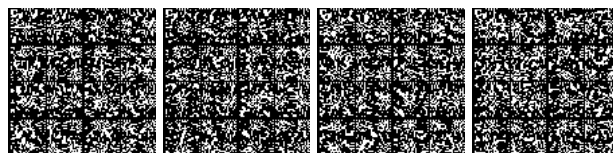
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 3 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2048
Yen	128,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,138
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,86351
Fiorino ungherese	363,75
Zloty polacco	4,5336
Nuovo leu romeno	4,8775
Corona svedese	10,125
Franco svizzero	1,1064
Corona islandese	152,5
Corona norvegese	10,2451
Kuna croata	7,5805
Rublo russo	88,8857
Lira turca	8,9009
Dollaro australiano	1,5455
Real brasiliano	6,8827
Dollaro canadese	1,5234
Yuan cinese	7,7897
Dollaro di Hong Kong	9,3452
Rupia indonesiana	17175,15
Shekel israeliano	3,964
Rupia indiana	87,7665
Won sudcoreano	1347,23
Peso messicano	24,9919
Ringgit malese	4,8806
Dollaro neozelandese	1,6581
Peso filippino	58,42
Dollaro di Singapore	1,6041
Baht thailandese	36,566
Rand sudafricano	18,0073

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01692



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 4 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2034
Yen	129,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,208
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,8627
Fiorino ungherese	364,53
Zloty polacco	4,5529
Nuovo leu romeno	4,8813
Corona svedese	10,1595
Franco svizzero	1,1114
Corona islandese	153,3
Corona norvegese	10,2595
Kuna croata	7,587
Rublo russo	88,6563
Lira turca	8,9666
Dollaro australiano	1,5449
Real brasiliano	6,7469
Dollaro canadese	1,5213
Yuan cinese	7,7846
Dollaro di Hong Kong	9,3363
Rupia indonesiana	17166,5
Shekel israeliano	3,983
Rupia indiana	87,552
Won sudcoreano	1353,89
Peso messicano	25,0615
Ringgit malese	4,8828
Dollaro neozelandese	1,6599
Peso filippino	58,399
Dollaro di Singapore	1,6024
Baht thailandese	36,511
Rand sudafricano	18,0926

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01693

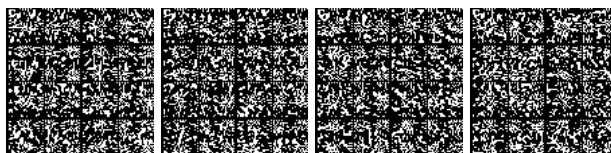
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1938
Yen	129,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,303
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,863
Fiorino ungherese	366,29
Zloty polacco	4,5748
Nuovo leu romeno	4,8813
Corona svedese	10,1863
Franco svizzero	1,1066
Corona islandese	152,9
Corona norvegese	10,211
Kuna croata	7,5745
Rublo russo	88,8807
Lira turca	8,9502
Dollaro australiano	1,5565
Real brasiliano	6,7979
Dollaro canadese	1,516
Yuan cinese	7,7489
Dollaro di Hong Kong	9,2695
Rupia indonesiana	17184,09
Shekel israeliano	3,9606
Rupia indiana	87,2305
Won sudcoreano	1347,11
Peso messicano	25,3204
Ringgit malese	4,8635
Dollaro neozelandese	1,6737
Peso filippino	58,048
Dollaro di Singapore	1,6008
Baht thailandese	36,422
Rand sudafricano	18,2619

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01694



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 8 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1866
Yen	128,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,417
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85728
Fiorino ungherese	367,19
Zloty polacco	4,6002
Nuovo leu romeno	4,8852
Corona svedese	10,1803
Franco svizzero	1,1087
Corona islandese	152,7
Corona norvegese	10,1785
Kuna croata	7,578
Rublo russo	88,7408
Lira turca	9,1062
Dollaro australiano	1,5499
Real brasiliano	6,8228
Dollaro canadese	1,5035
Yuan cinese	7,7446
Dollaro di Hong Kong	9,2183
Rupia indonesiana	17039,58
Shekel israeliano	3,9612
Rupia indiana	87,0475
Won sudcoreano	1351,68
Peso messicano	25,5759
Ringgit malese	4,874
Dollaro neozelandese	1,6673
Peso filippino	57,803
Dollaro di Singapore	1,5996
Baht thailandese	36,535
Rand sudafricano	18,3582

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01695

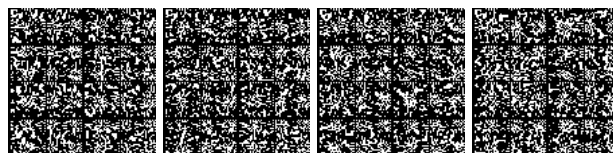
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 9 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1894
Yen	129,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,288
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,85704
Fiorino ungherese	366,83
Zloty polacco	4,5843
Nuovo leu romeno	4,887
Corona svedese	10,136
Franco svizzero	1,1071
Corona islandese	151,75
Corona norvegese	10,0838
Kuna croata	7,5913
Rublo russo	87,9711
Lira turca	9,1023
Dollaro australiano	1,544
Real brasiliano	6,9553
Dollaro canadese	1,499
Yuan cinese	7,7478
Dollaro di Hong Kong	9,2325
Rupia indonesiana	17140,98
Shekel israeliano	3,9602
Rupia indiana	86,827
Won sudcoreano	1353,91
Peso messicano	25,3635
Ringgit malese	4,8974
Dollaro neozelandese	1,6607
Peso filippino	57,724
Dollaro di Singapore	1,6011
Baht thailandese	36,597
Rand sudafricano	18,3128

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01696



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 10 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1892
Yen	129,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,226
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,85655
Fiorino ungherese	367,48
Zloty polacco	4,5752
Nuovo leu romeno	4,8865
Corona svedese	10,1305
Franco svizzero	1,1069
Corona islandese	152,1
Corona norvegese	10,0813
Kuna croata	7,5865
Rublo russo	87,9744
Lira turca	9,0269
Dollaro australiano	1,543
Real brasiliano	6,8807
Dollaro canadese	1,5041
Yuan cinese	7,7433
Dollaro di Hong Kong	9,2307
Rupia indonesiana	17130,43
Shekel israeliano	3,9532
Rupia indiana	86,81
Won sudcoreano	1357,05
Peso messicano	25,2221
Ringgit malese	4,9072
Dollaro neozelandese	1,659
Peso filippino	57,78
Dollaro di Singapore	1,6019
Baht thailandese	36,592
Rand sudafricano	18,174

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01697

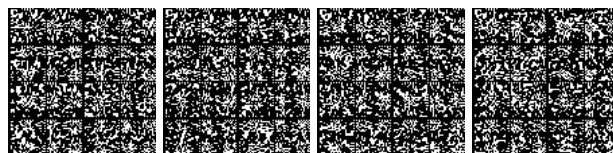
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1969
Yen	129,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,154
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,8567
Fiorino ungherese	365,88
Zloty polacco	4,576
Nuovo leu romeno	4,884
Corona svedese	10,1295
Franco svizzero	1,1066
Corona islandese	153,3
Corona norvegese	10,091
Kuna croata	7,586
Rublo russo	88,0432
Lira turca	8,9028
Dollaro australiano	1,5384
Real brasiliano	6,7039
Dollaro canadese	1,5051
Yuan cinese	7,7614
Dollaro di Hong Kong	9,287
Rupia indonesiana	17241,34
Shekel israeliano	3,9537
Rupia indiana	86,888
Won sudcoreano	1353,09
Peso messicano	24,7978
Ringgit malese	4,9163
Dollaro neozelandese	1,6546
Peso filippino	57,971
Dollaro di Singapore	1,6032
Baht thailandese	36,57
Rand sudafricano	17,8077

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01698



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 marzo 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA1	1,1933
Yen	130,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,15
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,85835
Fiorino ungherese	366,18
Zloty polacco	4,5867
Nuovo leu romeno	4,885
Corona svedese	10,1388
Franco svizzero	1,1094
Corona islandese	153,9
Corona norvegese	10,0863
Kuna croata	7,5885
Rublo russo	87,703
Lira turca	9,0452
Dollaro australiano	1,5394
Real brasiliano	6,6421
Dollaro canadese	1,4975
Yuan cinese	7,7636
Dollaro di Hong Kong	9,2642
Rupia indonesiana	17174,63
Shekel israeliano	3,9637
Rupia indiana	86,726
Won sudcoreano	1354,93
Peso messicano	24,8556
Ringgit malese	4,914
Dollaro neozelandese	1,6633
Peso filippino	57,772
Dollaro di Singapore	1,6053
Baht thailandese	36,73
Rand sudafricano	17,8505

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01699

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Emanazione del nuovo statuto del Museo storico della Fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi»

Si comunica che con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 106 del 18 dicembre 2020 del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi» è stato approvato il nuovo statuto del Centro Fermi, il cui testo integrale è consultabile presso la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: <https://www.cref.it/>

21A01653

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana tiro a segno (UITS)

Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2021 è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana tiro a segno (UITS).

21A01642

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

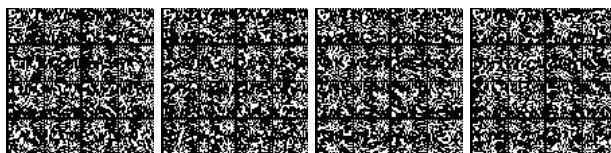
Comunicato relativo al decreto direttoriale 9 marzo 2021 - Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 9 marzo 2021 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo previsto dall'art. 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «decreto rilancio»), in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade, di cui al decreto direttoriale 14 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2021.

Il decreto fissa il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo a decorrere dalle ore 12,00 del 30 marzo 2021 e fino alle ore 12,00 del 18 maggio 2021.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 10 marzo 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

21A01651

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

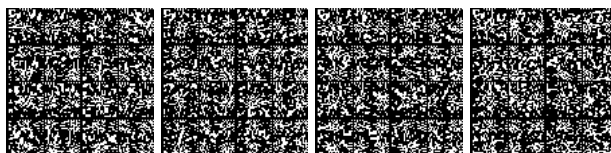
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

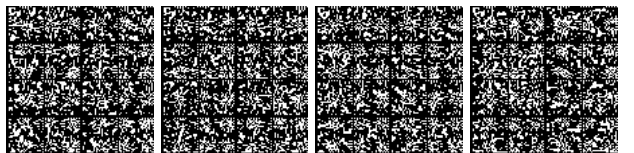
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

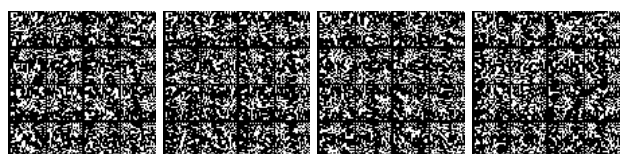
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

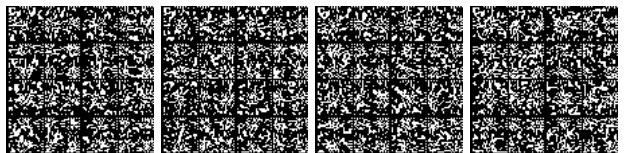
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

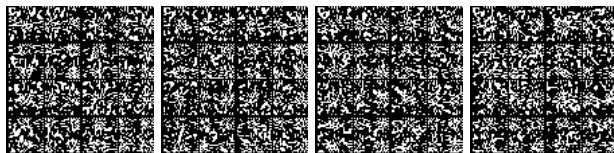
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



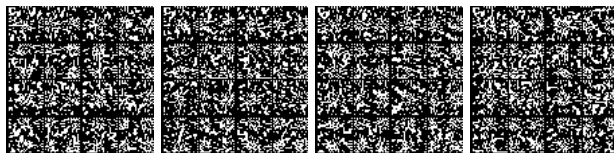
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



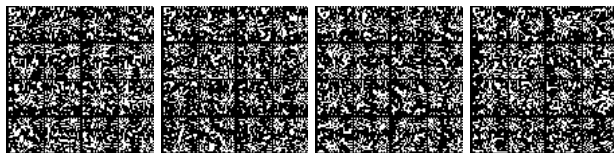
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

